



diritto & religioni

Semestrale
Anno XI - n. 1-2016
gennaio-giugno

ISSN 1970-5301

21



**LUIGI
PELLEGRINI
EDITORE**

Diritto e Religioni

Semestrale
Anno XI - n. 1-2016
Gruppo Periodici Pellegrini

Direttore responsabile
Walter Pellegrini

Direttore
Mario Tedeschi

Segretaria di redazione
Maria d'Arienzo

Comitato scientifico

F. Aznar Gil, A. Autiero, R. Balbi, G. Barberini, A. Bettetini, F. Bolognini, P. A. Bonnet, P. Colella, O. Condorelli, P. Consorti, R. Coppola, G. Dammacco, P. Di Marzio, F. Falchi, M. C. Folliero (†), A. Fuccillo, M. Jasonni, G. J. Kaczyński, G. Leziroli, S. Lariccia, G. Lo Castro, M. F. Maternini, C. Mirabelli, M. Minicuci, L. Musselli (†), R. Navarro Valls, P. Pellegrino, F. Petroncelli Hübler, S. Prisco, A. M. Punzi Nicolò, M. Ricca, A. Talamanca, P. Valdrini, M. Ventura, A. Zanotti, F. Zanchini di Castiglionchio

Struttura della rivista:

Parte I

SEZIONI

Antropologia culturale
Diritto canonico
Diritti confessionali

Diritto ecclesiastico
Sociologia delle religioni e teologia
Storia delle istituzioni religiose

DIRETTORI SCIENTIFICI

M. Minicuci
A. Bettetini, G. Lo Castro
M. d'Arienzo, V. Fronzoni,
A. Vincenzo
M. Jasonni, L. Musselli (†)
G.J. Kaczyński, M. Pascali
R. Balbi, O. Condorelli

Parte II

SETTORI

Giurisprudenza e legislazione amministrativa
Giurisprudenza e legislazione canonica
Giurisprudenza e legislazione civile

*Giurisprudenza e legislazione costituzionale
e comunitaria*

Giurisprudenza e legislazione internazionale
Giurisprudenza e legislazione penale
Giurisprudenza e legislazione tributaria

RESPONSABILI

G. Bianco
P. Stefani
L. Barbieri, Raffaele Santoro,
Roberta Santoro

G. Chiara, R. Pascali
S. Testa Bappenheim
V. Maiello
A. Guarino

Parte III

SETTORI

*Lettere, recensioni, schede,
segnalazioni bibliografiche*

RESPONSABILI

M. Tedeschi

Comitato dei referees

Prof. Andrea Bettetini - Prof.ssa Geraldina Boni - Prof. Salvatore Bordonali - Prof. Orazio Condorelli - Prof. Pierluigi Consorti - Prof. Raffaele Coppola - Prof. Pasquale De Sena - Prof. Saverio Di Bella - Prof. Francesco Di Donato - Prof. Olivier Echappè - Prof. Nicola Fiorita - Prof. Antonio Fuccillo - Prof. Chiara Ghedini - Prof. Federico Aznar Gil - Prof. Ivàn Ibàn - Prof. Pietro Lo Iacono - Prof. Dario Luongo - Prof. Agustin Motilla - Prof. Salvatore Prisco - Prof. Annamaria Salomone - Prof. Patrick Valdrini - Prof. Gian Battista Varnier - Prof. Carmela Ventrella - Prof. Marco Ventura.

La Chiesa e la mafia, tra pena e perdono. Spunti per una riflessione sulla relazione tra carità e giustizia nel diritto canonico

CRISTIANA MARIA PETTINATO

1. *La Chiesa di fronte al fenomeno mafioso*

Recenti vicende di cronaca destano alcuni interrogativi che hanno ad oggetto gli atteggiamenti assunti dalla Chiesa rispetto all'infiltrante presenza mafiosa nel territorio italiano. Tali vicende, infatti, sebbene "minime" nella loro reale dimensione e, a ben vedere, enfatizzate dal clamore giornalistico che le ha circondate, ripropongono, tuttavia, questioni delicate come il problema della distinzione tra *peccatum* e *delictum* e quello del limite tra foro esterno e foro interno nell'esercizio, da parte della Chiesa cattolica, del potere di *solvere et ligare*, e, soprattutto, delle modalità con cui essa lo esercita ai nostri giorni.

Se la questione è per certi aspetti chiara sotto il profilo della condanna senza reticenze dell'istituzione mafiosa da parte della Chiesa, contorni problematici si possono delineare, invece, se si guarda al rapporto tra la Chiesa e i mafiosi che, nonostante la qualifica inevitabilmente stigmatizzante, sono sempre uomini, certamente peccatori e proprio per questo bisognosi di una particolare sollecitudine da parte della Chiesa sempre *Mater et Magistra*¹. Le vicende di mafia assumono pregnante carattere attrattivo nel momento in cui la drammatica diffusione di eventi delittuosi, e la contestuale distorsione delle coscienze, rendono manifesto il superamento del limite tra peccato e delitto².

¹ Ci ricorda Ivo di Chartres che non si può disgiungere il *iudicium* dalla misericordia nell'edificazione del Regno di Dio, così come nella punizione del peccato. Al riguardo si veda ORAZIO CONDORELLI, *Carità e diritto nella scienza giuridica medievale*, in *Diritto canonico e servizio della carità*, a cura di Jesús Miñambres, Giuffrè, Milano, 2008, pp. 45-46.

² Per una breve riflessione sul tema che non può essere esaurito in queste pagine si veda PAOLO PRODI, *Peccato e delitto*, in *Communio*, n. 225, 2010, p. 45 e ss.

Non v'è differenza fra gli individui e il consorzio domestico e civile, poiché gli uomini, uniti in società, non sono meno sotto la potestà di Cristo di quello che lo siano gli uomini singoli, ammoniva Pio XI³; il valore, quindi, dell'intima unione tra il singolo e la comunità ecclesiale cui appartiene, la coincidenza esistente tra il bene del singolo ed il bene comune nella vita della Chiesa, così come la relazionalità tra il male, compiuto e patito dal singolo e quello che si riflette sull'intera comunità⁴, ci forniscono ragioni per comprendere il fondamento del duro monito papale ai mafiosi.

Il 21 giugno 2014, dalla Piana di Sibari, l'attuale Pontefice, come fece Giovanni Paolo II ad Agrigento, così dichiara: *Coloro che nella loro vita seguono questa strada di male, come sono i mafiosi, non sono in comunione con Dio: sono scomunicati*⁵.

Papa Francesco ha qualificato come scomunicati i mafiosi definiti *adoratori del male*⁶, nel tentativo di intaccare il consenso sociale che da sempre sigilla il potere criminoso e, soprattutto, di svelare definitivamente l'ipocrita strumentalizzazione dei riti e delle simbologie religiose che tanto confondono l'opinione pubblica, con l'alimentare la falsa rappresentazione dell'uomo mafioso-devoto⁷. I mezzi di comunicazione divulgano la notizia dell'esistenza di una scomunica che grava sugli individui appartenenti ad organizzazioni mafiose, alimentando nell'opinione pubblica la convinzione comune che si tratti dell'applicazione di una sanzione penale. Questo equivoco va rettificato. In verità si tratta solo di una forte reazione di natura pastorale manifestata dai vertici ecclesiastici alimentata, e giustificata, dalla consapevolezza che ci si trovi di fronte ad un fenomeno di peccato sociale⁸, che coinvolge

³ Pio XI, Enciclica *Quas primas*, dell'11 dicembre 1925.

⁴ PAOLO VI, Costituzione Apostolica *Indulgentiarum Doctrina*, 1 gennaio, 1967, n. 4, in www.vatican.va: "Regna tra gli uomini, per arcano e benigno mistero della divina volontà, una solidarietà soprannaturale, per cui il peccato di uno nuoce anche agli altri, così come la santità di uno apporta beneficio agli altri".

⁵ FRANCESCO, *Omelia del 21 giugno 2014*, Spianata dell'area ex Insud (Sibari), in www.vatican.va.

⁶ *Ibidem*

⁷ Spunti interessanti sul rapporto tra mafia, società civile e fenomeno religioso in *Dio, mafia, potere. Dialogo tra Roberto Scarpinato e Mons. Domenico Mogavero* in *Micromega* n. 7 del 2012, consultabile in www.micromega-online.it. Sul tema del rapporto tra mafia e scomunica di recente pubblicazione lo studio di RAFFAELE PASCALI-MICHELANGELO PASCALI, *Mafia e scomunica (latae sententiae 1)*, in *Diritto e Religioni*, n. 2, 2015, pp. 499-528, che, comunque, si muove su un piano di riflessione assai differente rispetto al presente lavoro.

⁸ Per una definizione socio-teologica di peccato sociale si veda GIOVANNI PAOLO II, Esortazione Pastorale, *Reconciliatio et poenitentia*, n. 16: "Riconoscere che, in virtù di una solidarietà umana tanto misteriosa e impercettibile quanto reale e concreta, il peccato di ciascuno si ripercuote in qualche modo sugli altri. È, questa, l'altra faccia di quella solidarietà che, a livello religioso, si sviluppa nel profondo e magnifico mistero della comunione dei santi, grazie alla quale si è potuto dire che «ogni

dunque una pluralità di individui, e per l'elevato livello di scandalo prodotto⁹ impone una replica ferma e decisa.

La scomunica¹⁰, come sanzione penale, rappresenterebbe solo il vertice di un percorso in cui esigenze punitive e salvifiche si intersecano, poiché il fine di quest'istituto è l'*emendatio communis*, ossia l'intento di colpire il male già commesso ed impedire la commissione di un male futuro (*punitur quia peccatum et ne peccetur*)¹¹. In ossequio al principio di legalità – diritto del fedele ex can. 221 § 3 C.I.C che così recita: *Christifidelibus jus est, ne poenis canonicis nisi ad normam juris plectantur* – operante nel diritto penale della Chiesa, sebbene con qualche apertura alla discrezionalità così come previsto dal can. 1399¹², la scomunica segue una norma penale, scritta ex

anima che si eleva, eleva il mondo». A questa legge dell'ascesa corrisponde, purtroppo, la legge della discesa, sicché si può parlare di una comunione del peccato, per cui un'anima che si abbassa per il peccato abbassa con sé la Chiesa e, in qualche modo, il mondo intero. In altri termini, non c'è alcun peccato, anche il più intimo e segreto, il più strettamente individuale, che riguardi esclusivamente colui che lo commette. Ogni peccato si ripercuote, con maggiore o minore veemenza, con maggiore o minore danno, su tutta la compagine ecclesiale e sull'intera famiglia umana. Secondo questa prima accezione, a ciascun peccato si può attribuire indiscutibilmente il carattere di peccato sociale¹³. Il problema attuale relativo al peccato sembra essere quello della mancata percezione del peccato stesso nella sua dimensione ontico-sociale. Esso diviene "un'esperienza imperfetta" che vede interrompersi il circuito colpa-remissione nella sua originaria proiezione sociale. Vedi sul punto le riflessioni di IVAN FUČEK S. J., *Il peccato oggi: riflessione teologico-morale*, 2 ed., Editrice Pontificia Università Gregoriana, Roma, 1996, p. 34 e ss.

⁹ Generalmente si tratta di situazioni in cui si verifica la coincidenza tra peccato e delitto, quelle situazioni, cioè, nelle quali un soggetto in funzione della propria condotta illegittima si pone in contrasto sia con la legge divina, sia con quella umana. Situazioni nelle quali la coscienza non può più avanzare pretese di essere tutelata, perché il suo stesso prodotto, il peccato, assume una valenza pubblica che lo porta a coincidere con fattispecie delittuose di carattere esteriore che impongono una reazione sociale. Sul concetto di scandalo si vedano: PONTIFICIO CONSIGLIO PER L'INTERPRETAZIONE DEI TESTI LEGISLATIVI, *Dichiarazione*, 24 giugno 2000, in *Communications*, 32, 2000, 160 e PIER YVES CONDÉ, *Le scandale canonique entre concept théologique et signe linguistique*, in *Revue du Droit Canonique*, n. 50, 2000, pp. 249-250.

¹⁰ Per una ricostruzione storica si veda JEAN GAUDEMET, *Note sur le formes ancienne de l'excommunication*, in *Revue de sciences religieuses*, 23, 1949, pp. 64-77; PETER HUIZING, *The earliest development of excommunication latae sententiae by Gratian and the earliest decretists*, in *Studia Gratiana*, III, Bononiae, 1955, pp. 277-320; in generale GIUSEPPE DALLA TORRE, voce *Scomunica*, in *Enciclopedia del diritto*, vol. VI, Giuffrè, Milano, 1994; ELIZABETH VODOLA, *Excommunication in the Middle Ages*, Berkeley, University of California Press, Los Angeles, London, 1986; JOSEMARIA SANCHIS, *Sulla natura e gli effetti della scomunica*, in *Ius Ecclesiae*, 2, 1990, pp. 633-661.

¹¹ ALPHONSE BORRAS, *Les Sanctions dans l'Église*, Tardy, Paris, 1990; PIO CIPROTTI, voce *Pene (Diritto canonico)*, in *Enciclopedia del Diritto*, vol. XXXII, Giuffrè, Milano, 1994; ALESSANDRO BERTOLA, voce *Pena Canonica*, in *Novissimo Digesto Italiano*, vol. XIII, UTET, Torino, 1994; BRUNO FABIO PIGHIN, *Diritto penale canonico*, Marcianum Press, Venezia, 2008, pp. 191-199 e dello stesso Autore *Pena canonica*, in *Diccionario general de Derecho Canónico*, vol. VI, Obra dirigida y coordinada por GUERÍN JAVIER OTADUY-ANTONIO VIANA-JOQUIN SEDANO, Aranzadi, Cizur Menor, 2012, p. 72.

¹² L'esistenza del can. 1399, consente una lettura "non rigorosa" del principio di legalità e in dottrina canonistica esiste, infatti, chi ha ritenuto non necessaria una norma penale espressa per l'esistenza di

can. 7-8 C.I.C, che preveda l'esistenza di un *delictum*. Allo stato attuale è tassativa l'elencazione dei *delicta* per i quali si incorre in scomunica *latae sententiae*, e tra questi non esiste uno specifico *delictum* che consista nell'appartenere ad un'associazione mafiosa, in virtù del quale si motiverebbe la convinzione che il Papa abbia dichiarato scomunicati i mafiosi perché colpiti da una sanzione penale.

* * *

Le vicende legate ai reati di mafia sollevano questioni delicate, e non risolte, che riguardano il limite tra foro interno e foro esterno, i rapporti tra le due *communitates*, quella cristiana e quella civile, tra la figura teologica del peccato e quella giuridica del delitto, tra i due sistemi penali – quello canonico e quello secolare – chiamati a giudicare e condannare tali azioni e ad influenzarsi vicendevolmente.

Nella vita della Chiesa il concetto di comunità nasce e si sviluppa parallelamente alle esigenze di tutela e valorizzazione della persona, dell'individuo¹³. Questo aspetto comunitario è da sempre costituzionalmente rappre-

un delitto, vedi PIO FEDELE, *Il principio «Nullum crimen sine praevia lege poenali» e il diritto penale canonico*, in *Rivista italiana di diritto penale*, 1937, p. 489-525; “Voglio dire soltanto che la legge, se deve ritenersi necessaria, non può ritenersi sufficiente”, così *Id.*, *Lo spirito del diritto canonico*, Cedam, Padova, 1962, p. 815; ed ancora Fedele insiste sulla necessaria restrizione dell'operatività, in senso positivistico, del principio di legalità ritenendo, infatti, che il diritto penale della Chiesa sia: “il territorio meno adatto per l'incondizionata ed assoluta applicazione di questo principio – chiamato anche riserva della legge penale – nonché della regola del divieto d'analogia, che da esso consegue”, *Id.*, *Discorso generale sull'ordinamento canonico*, Roma, 1974, pp. 93-94. Di segno simile le considerazioni di FRANCO EDOARDO ADAMI, *Il diritto penale canonico e il principio “nullum crimen, nulla poena sine lege”*, in *Ephemerides Iuris Canonici*, 4-5 (1989), p. 166; VELASIO DE PAOLIS-DAVIDE CITO, *Le sanzioni nella Chiesa, commento al Codice di Diritto Canonico Libro VI*, Urbaniana University Press, Roma, 2008, p. 99-106. Ad opposte conclusioni giunge Mantuano attraverso un percorso storico-sistematico che rivelerebbe, invece, secondo l'Autore l'assoluta operatività del divieto di analogia anche nell'ordinamento canonico, GINESIO MANTUANO, *La riserva di legge nell'ordinamento penale della Chiesa, I, Ambito e limiti della «extensio»*, Cedam, Padova, 1974. Ancora sul principio di legalità si vedano: SALVATORE BERLINGÒ, *La tipicità dell'ordinamento canonico*, in *Ius Ecclesiae*, I, 1989, p. 95 ss; J. ARIAS, *Commento al can. 1399*, in *Codice di diritto canonico e leggi complementari. Commentato*, diretto da JUAN IGNACIO ARRIETA, ANDREA BETTETINI, JESÚS MIÑAMBRES, Coletti a San Pietro, Roma, 2004, p. 929; per una lettura critica di questo profilo si veda, invece, ANGEL MARZOA, *Los delictos y las penas canónicas*, in AA. VV., *Manual de derecho canónico*, Ediciones Universidad de Navarra S.A., Pamplona, 1988, p. 694 e ss; BRUNO FABIO PIGHIN, *Diritto penale canonico*, cit., pp. 113-115; GIUSEPPE DALLA TORRE, *Considerazioni sul principio di legalità nel diritto penale canonico*, in *Angelicum*, 85, 2008, pp. 267-287; BEATRICE SERRA, *Osservazioni sul principio di legalità come idea e come metodo nell'esperienza giuridica della Chiesa*, in *Stato, Chiesa e pluralismo confessionale*, Rivista telematica (www.statoechiese.it), n. 28 del 2012, in particolare pp. 1-2.

¹³ In generale sul tema si veda YVES CONGAR, *Persona e ordinamento nella Chiesa*, in *Atti del II Congresso internazionale di Diritto Canonico di Milano, 10-16 settembre 1973*, Vita e Pensiero, Mi-

sentato nel magistero ecclesiale, nella stessa natura della *societas ecclesiae* che è per l'appunto comunità di tutti i battezzati, Popolo di Dio così come proclamato dal Concilio Vaticano II e Corpo Mistico come creduto in una bimillenaria tradizione, nel quale la malattia di un membro è, allo stesso tempo, malattia dell'intero corpo¹⁴. La Chiesa non fa altro che prendere atto della diffusione a livello comunitario, e non più solo locale, di un atteggiamento che certamente è classificabile come peccato, di fronte al quale essa ha il dovere pastorale¹⁵, ma anche giuridico¹⁶, di prendere posizione decisa e inequivocabile ai fini della *salus animarum*¹⁷.

Nel ricorso al termine scomunica da parte di papa Francesco durante il suo viaggio in terra calabra – e prima di lui, nel medesimo tipo di condanna, implicitamente, pronunciata da Giovanni Paolo II – si intravede l'apice di un percorso che potrebbe culminare in futuro nella positivazione di una consapevolezza, maturata nel corso degli ultimi vent'anni, in base alla quale si punisce, per un delitto specifico, chi, aderendo ad un sodalizio mafioso, rifiuta di aderire al patrimonio della fede cristiana, al disegno evangelico di carità, chi, in pratica, vivendo in una condizione reiterata di peccato grave e manifesto rifiuta di essere un vero cattolico¹⁸. Ma il punto della questione, che emerge dall'esame dei fatti che di seguito narreremo, non è tanto l'essere mafioso in quanto tale, che suscita determinate reazioni nella Chiesa, ma l'essere peccatore per aver commesso delitti gravi e manifesti, primo tra i quali l'omicidio, che già secondo il diritto penale canonico prevedono la pena della scomunica, senza necessariamente essere collegati al mondo mafioso.

lano, 1975, p. 39 e ss.; *Comunità e Soggettività*, a cura di MARIO TEDESCHI, Luigi Pellegrini Editore, Cosenza, 2006.

¹⁴ PAOLO, *Lettera ai romani*, 12, 4-5; PIO XII, Lettera Enciclica *Mystici Corporis*, 29 giugno 1943; CONCILIO VATICANO II, Costituzione dogmatica *Lumen gentium*, n. 8.

¹⁵ CONCILIO VATICANO II, Costituzione dogmatica *Lumen Gentium*, cap. III, nn. 18-27; ID., Decreto sulla Missione pastorale dei Vescovi nella Chiesa, *Christus Dominus*, n. 3; can. 378 CIC 1983.

¹⁶ Vedi sulla coincidenza delle due anime, pastorale e giuridica, nell'azione della Chiesa CARLOS JOSÉ ERRÁZURIZ M., *Il diritto e la giustizia nella Chiesa. Per una teoria fondamentale del diritto canonico*, Milano 2000, p. 124.

¹⁷ Così EDOARDO BAURA, *Profili giuridici dell'arte di legiferare nella Chiesa*, in *Ius Ecclesiae*, 19, 2007, p. 14.

¹⁸ Sul tema si vedano: VELASIO DE PAOLIS, *Communio et excommunicatio*, in *Periodica de re canonica, morali et liturgica*, 70, 1981, 293-302 e PETER ERDÖ, *Il cattolico, il battezzato e il fedele in piena comunione con la Chiesa cattolica. Osservazioni circa la nozione di «cattolico» nel CIC (a proposito dei cc. 11 e 96)* in *Periodica de re canonica, morali, liturgica*, 86, 1997, pp. 214-240.

2. La reazione giuridico-pastorale della Chiesa alla religione “mafiosa”¹⁹

Le autorità ecclesiastiche locali reagiscono ad alcuni fatti specifici, in qualche modo collegati con l'appartenenza a sodalizi criminali, mediante gesti coerenti con l'idea che l'appartenenza alla mafia sia inconciliabile con l'effettiva partecipazione alla *communio Ecclesiae*. Ma non può non rilevarsi come tali reazioni delle autorità ecclesiastiche assumano, al momento, rilevanza solo di natura giuridico-pastorale, senza varcare i confini di una vera e propria azione penale della Chiesa che, secondo lo spirito del Concilio Vaticano II, rimane esperienza residuale nell'economia della salvezza e sempre legata alla esclusiva volontarietà di chi riceve la pena²⁰, così come evidenzia il canone 1341 del codice del 1983: *Ordinarius proceduram iudicalem vel administrativam ad poenas irrogandas vel declarandas tunc tantum promovendam curet, cum perspexerit neque fraterna correptione neque aliis posse scandalum reparari, iustitia restitui, reum emendari*. Esaminiamo, ora, brevemente alcuni fatti di cronaca che suscitano qualche riflessione e meritano qualche chiarimento.

A) La processione deviata

Ad Oppido Mamertina, piccolo paese della riviera calabro-jonica, il discutibile episodio del “riverente saluto” del simulacro della Vergine verso l'abitazione di un anziano boss della ‘ndrangheta, durante una processione religiosa nel luglio del 2014²¹, suscita le immediate reazioni di riprovazione

¹⁹ Il titolo provocatorio di questo paragrafo rinvia ad uno studio di taglio sociologico in cui Alessandra Dino si sforza di ricostruire le intricate relazioni tra la mafia e la religione, la quale subisce un'immorale strumentalizzazione ai fini di una assoluzione dei sodalizi criminali dai delitti compiuti, vedi ALESSANDRA DINO, *La mafia devota*, Laterza, Bari, 2008. Sul sincretismo culturale religioso-mafioso della stessa Autrice si veda, *Modelli di religiosità e sentire mafioso*, in *Il Segno*, n. 200, 1998, p. 95. Sul legame tra religiosità e cultura mafiosa interessanti sono le riflessioni dell'ex vescovo di Locri-Gerace (Reggio Calabria) Mons. Giancarlo Maria Bregantini, e ora di Campobasso, in GIANCARLO MARIA BREGANTINI, MARIA CHIARA SANTOMIERO, *Non possiamo tacere. Le parole e la bellezza per vincere la mafia*, Piemme, Casale Monferrato, 2011.

²⁰ Sulla natura del diritto penale nella Chiesa e sui dubbi esistenti sull'effettiva capacità coercitiva della norma penale canonica si veda: V. DE PAOLIS-D. CITO, *Le sanzioni nella Chiesa*, cit., pp. 58-64.

²¹ Cronaca assai recente riporta notizie di fatti simili accaduti in terra sicula, precisamente a Caltagirone in provincia di Catania, durante i riti della settimana santa. Vedi http://catania.livesicilia.it/2016/03/29/vescovo-peri-sospese-tutte-le-processioni_373366/. Altri episodi di tenore simile a quelli analizzati nel testo sono riportati e commentati in NICOLA FIORITA, *Mafie e Chiesa*, in www.statoechiese.it, pp. 1-3. In generale sul rapporto mafia e Chiesa si vedano le riflessioni di ANTONIO VISCOMI, Ordinario di Diritto del Lavoro dell'università degli Studi Magna Grecia di Catanzaro

dell'autorità civili e religiose²². Le autorità ecclesiastiche locali, il Vescovo di Oppido-Palmi, Mons. Francesco Milito, e il Presidente della CEI ribadiscono la condanna di un atteggiamento di riverenza ai capi mafiosi, soprattutto se si verifica in un contesto religioso, riaccendendo così la polemica sul rapporto tra mafia e Chiesa che da decenni anima il dibattito nel nostro paese, soprattutto dopo le anatemiche parole di Giovanni Paolo II pronunciate nella Valle dei Templi ad Agrigento durante la visita del 1995²³. Va evidenziato che la soluzione adottata dall'Ordinario del luogo, ovvero la sospensione momentanea del rito delle processioni sacre, seguita da una serie di accertamenti per verificare la reale portata della presenza delle infiltrazioni mafiose nei comitati organizzativi delle feste patronali, è stata, comunque, di natura liturgico-pastorale e non va, quindi, intesa come sanzione giuridico-penale. Potrebbe semmai essere considerata come una delle *ammonitiones* sollecitate dal can. 1341 che rappresentano il passaggio prodromico all'esercizio di un'azione penale.

B) La cattedrale negata

Altro clamore giornalistico viene alimentato da un episodio che ha luogo a Palermo, dove il Vescovo, Card. Paolo Romeo, ha vietato che la celebrazione del sacramento della Confermazione dei figli di un dichiarato mafioso si svolgesse in cattedrale²⁴. Sulla base dei fatti risulta che non si sia inteso negare il sacramento ai giovani cresimandi, atto che avrebbe avuto un sapore punitivo.

Peraltro tale effetto punitivo risulterebbe illegittimo in quanto diretto a

raccolte da A. G. Chizzoniti nel suo blog <https://agchizzoniti.wordpress.com/2014/09/08/la-chiesa-e-le-mafie/>.

²² Vedi http://www.repubblica.it/cronaca/2014/07/06/news/alfano_processione-90867195/?ref=nrct-2cronaca

²³ “La fede [...] esige non solo un'intima adesione personale, ma anche una coraggiosa testimonianza esteriore, che si esprime in una convinta condanna del male. Essa esige qui, nella vostra terra, una chiara riprovazione della cultura della mafia, che è una cultura di morte, profondamente disumana, antievangelica, nemica della dignità delle persone e della convivenza civile”, GIOVANNI PAOLO II, Omelia nella Valle dei Templi di Agrigento, 9 maggio 1993, n.5. Precedente di più di un decennio è l'intervento del Pontefice che, ricevendo i vescovi siciliani in visita *ad limina* l'11 dicembre del 1981, invita ad un risveglio etico sociale contro la “mentalità o struttura mafiosa”, in AAS, 74, 1982, pp. 240241.

²⁴ Vedi: <http://www.palermotoday.it/cronaca/cattedrale-cresima-negata-figlio-boss-graviano.html> di CLAUDIA BRUNETTO E ALESSANDRA ZINITI, 22 novembre 2014; <http://www.avvenire.it/Cronaca/Pagine/Cresima-negata-al-figlio-del-boss-Non-c-stato-pentimento.aspx>, di ALESSANDRA TURRISI, 23 novembre 2014.

soggetti “colpevoli” solo di avere un legame naturale col reo. Si è semplicemente voluto evitare che la celebrazione avvenisse in un luogo troppo simbolico. Tale scelta del Vescovo, indubbiamente, ha una valenza stigmatizzante assai forte, senza che, però, rientri nel catalogo delle sanzioni penali o dei rimedi ad esse annessi. Si tratta, anche in questa circostanza, solo di misure pastorali che rientrano nell’ordinario esercizio della funzione di governo dell’Ordinario e per quanto discutibili non intaccano un bene giuridico dei destinatari. La motivazione del divieto è difatti molto importante per comprendere come in questo caso la vera *ratio* sia di mera opportunità, buon senso e buon gusto, oltre che rispetto per il sacrificio del Beato Don Puglisi assassinato proprio dal boss Graviano, padre dei due ragazzi cresimandi. Ritengo che in questo episodio le autorità ecclesiastiche non abbiano voluto lanciare messaggi, o infliggere scomuniche, a parenti di mafiosi probabili conniventi, ma solo tentare di proteggere la memoria beata di un martire della Chiesa e della fede cattolica che avrebbe potuto essere violata da una sgradevole coincidenza. Al fondamento della decisione, comunque, risiede la consapevolezza che non vi sia stato alcun cenno di pentimento da parte del boss, padre dei ragazzi, e della stessa famiglia.

C) La figura del padrino vietata

Notevole scalpore ha, inoltre, sollevato nel luglio del 2014 la proposta del Vescovo di Reggio Calabria Mons. Giuseppe Fiorini Morosini di sospendere, almeno per dieci anni, la figura del padrino di battesimo e cresima prevista dal can. 892, trasformatasi da figura di direzione teologico-pastorale in celebrazione di rapporti e sodalizi criminali tra famiglie locali, nelle quali la figura del padrino molto spesso non possiede i requisiti previsti dal can. 874 comma 3²⁵. Risalta la fermezza di questa decisione che si fonda sul tentativo di recuperare l’armonia del singolo peccatore con la comunione ecclesiale. Si ricordi infatti che il singolo si è posto volontariamente in rottura con i principi della fede cattolica e di conseguenza con la *communio Ecclesiae*, per via delle discutibili scelte di vita. Tale proposta è stata presentata all’attuale pontefice il quale ha dato indicazione che tutti i vescovi della Calabria si in-

²⁵ ATTILIO BOLZONI, “L’idea del vescovo anti-boss: Basta padrini nei battesimi” in http://www.repubblica.it/cronaca/2014/07/01/news/l_idea_del_vescovo_anti-boss_basta_padrini_nei_battesimi-90406345. Sul valore simbolico della figura del padrino di battesimo nel mondo mafioso si vedano anche le considerazioni di GIANCARLO MARIA BREGANTINI, *Annunciare, denunciare, rinunciare. Come declinarli ancora?*, in *È cosa nostra*, Editoriale progetto 2000, Cosenza, 2007, p. 104.

contrino per discutere del problema dell'uso strumentale dei sacramenti da parte della 'ndrangheta e, successivamente, per inviare una relazione scritta alla sua attenzione²⁶. Tale proposta non si è poi tradotta in alcun atto giuridicamente rilevante allo stato attuale, rimanendo anch'essa relegata all'ambito delle iniziative meramente pastorali, il più delle volte neppure formalizzate per iscritto, ma senza dubbio molto più efficaci di una reazione penale per il forte impatto sociale che da esse deriva.

Sono proprio tali iniziative che, in fondo, rappresentano la maggior parte delle reazioni delle autorità ecclesiastiche locali rilevate al momento²⁷, senza che, invece, si chiamino in causa il diritto penale della Chiesa, e le conseguenze della sua applicazione nella vita dei fedeli.

D) Il diritto di associazione sospeso in odor di mafia

La Chiesa locale calabra continua ad essere chiamata in causa ad offrire una reazione forte di fronte a certi avvenimenti che testimoniano i legami tra mafia e religiosità popolare. Così accade, ad esempio, quando il 29 giugno 2013 il già citato Vescovo di Reggio Calabria Mons. Giuseppe Fiorini Morosini stabilisce, con Decreto del 29 giugno 2013 n. 218²⁸, che tutti i fedeli laici, chierici o religiosi, appartenenti ad associazioni pubbliche diocesane o confraternite, siano sottoposti a procedimento penale presso i Tribunali dello Stato, italiano o estero, vengano sospesi da ogni ufficio, mansione o servizio svolto nell'associazione stessa²⁹. La *ratio* motivante questa decisione risalta nell'*incipit* della stessa, e consiste nel rendere una migliore e più coerente testimonianza di vita alla sequela del Vangelo, su cui si fonda l'appartenenza al fenomeno associativo nella Chiesa ai sensi del canone 215 CIC³⁰.

²⁶ FRANCESCO ANTONIO GRANA, *Arcivescovo di Reggio al Papa: "Abolire i padrini per ostacolare la 'ndrangheta"* in www.ilfattoquotidiano.it del 30 giugno 2014.

²⁷ Sul valore pastorale della reazione della Chiesa al fenomeno mafioso si veda NICOLA FIORITA, *Mafie e Chiesa*, cit., pp. 13 e ss.

²⁸ MONS. GIUSEPPE FIORINI MOROSINI O.M., *Decreto sulla condizione dei fedeli appartenenti ad associazioni ecclesiali, contro i quali venga iniziato un procedimento penale* in http://www.diocesilocri.it/root_files_old/download/decreti/218-Mor_decreto_associazioni.pdf.

²⁹ GIANLUCA CONGIUSTA, *Morosini: "In associazioni della Chiesa non c'è spazio per chi ha procedimenti penali"* in <http://www.gianlucacongiusta.org/2013/07/03/morosini-qin-associazioni-della-chiesa-non-ce-spazio-per-chi-ha-procedimenti-penali>, del 3 luglio 2013.

³⁰ Uno dei maggiori sviluppi dottrinali conseguenti alla acquisizioni del Vaticano II si è registrato nella dottrina del laicato e delle modalità di partecipazione dei laici alla vita della Chiesa. Nel ricordare la dimensione apostolica della vocazione cristiana il Concilio afferma che i laici sono chiamati a "contribuire come membra vive...all'incremento della Chiesa e alla sua santificazione", CONCILIO

Il risultato cui si tende con tale provvedimento è l'eliminazione delle distorsioni in seno alla comunità dei fedeli provocate dalla partecipazione di coloro che non vivono più in sintonia con la dottrina della Chiesa, nel tentativo di ricomporre la frattura creatasi tra il messaggio evangelico e la vita reale³¹. Nel bilanciamento tra l'interesse generale della comunità ad essere tutelata da situazioni di scandalo, e quello del singolo fedele ad esercitare il proprio diritto di associazione, è proprio quest'ultimo a subire restrizioni, che vanno pur sempre valutate come tendenti al bene supremo della *salus animarum*, cui concorre incessantemente tutta l'attività dell'autorità della Chiesa. Non v'è chi non veda quale controsenso rappresenti l'essere dichiarato colpevole di delitti di associazione di stampo mafioso e, contemporaneamente, lo svolgere ruoli attivi in quella che il codice di diritto canonico descrive come "attività di incremento della vocazione cristiana nel mondo" col fine della carità e della pietà (can. 215). Colpisce la fermezza della presa di posizione di Mons. Morosini in quanto stabilisce che la contrazione del diritto di associazione sia legata all'inizio della fase processuale a conclusione delle indagini, come puntualizza il § 2 dell'art. 1: *Nel presente Decreto, si intende iniziato un procedimento penale nel momento in cui viene pronunciato il rinvio a giudizio*. È stabilito che si attenda l'esito di una pronuncia definitiva di condanna da parte del tribunale statale, per procedere alla cancellazione del fedele dall'elenco dei soci³², mentre il mero rinvio a giudizio viene ritenuto sufficiente per negare il diritto di voto attivo e passivo, e per impedire l'esercizio delle funzioni in seno all'associazione.

Questa posizione, mi sembra, esprime l'esigenza percepita dall'autorità ecclesiastica di lanciare un segnale forte di contrasto alla malavita organizzata, ed in più autonomo al punto da discostarsi perfino dai percorsi se-

VATICANO II, Costituzione dogmatica, *Lumen Gentium*, n. 33. Giovanni Paolo II nell'esortazione apostolica *Christifideles laici*, nel primo capitolo, dedicato alla dignità dei fedeli laici nella Chiesa mistero, ricorre all'immagine evangelica della vita e dei tralci per spiegare la profonda relazione che deve intercorrere tra il maestro ed i suoi discepoli, ai quali, prima di comunicare la propria fede è richiesto di viverla sinceramente e coerentemente. Il diritto di associazione è un diritto naturale che inerisce alla stessa dignità della persona umana e sempre Giovanni Paolo II ricorda che: "la libertà associativa dei fedeli laici nella Chiesa è un vero e proprio diritto che non deriva da una specie di 'concessione' dell'autorità, ma che scaturisce dal Battesimo, quale sacramento che chiama i fedeli laici a partecipare attivamente alla comunione e alla missione della Chiesa", *Christifideles laici*, 30 dicembre 1988, n. 29.

³¹ GIOVANNI PAOLO II, Esortazione apostolica, *Christifideles laici*, n. 34; si chiede ai "fedeli laici di superare in se stessi la frattura tra il Vangelo e la vita, ricomponendo nella loro quotidiana attività in famiglia, sul lavoro e nella società, l'unità d'una vita che nel Vangelo trova ispirazione e forza per realizzarsi in pienezza".

³² Vedi art. 6 Decreto Mons. Giuseppe Fiorini Morosini O. M. del 29 giugno 2013 n. 218 in www.diocesilocri.it, vedi sopra, nota n. 28.

guiti dalla giustizia secolare. Nel tentativo di sensibilizzare la comunità nei confronti del fenomeno malavitoso il Decreto citato impone, altresì, non solo che ciascun membro dell'associazione, *che si venga a trovare nelle condizioni di cui all'art. 1 informi senza ritardo il Moderatore dell'Associazione, il Parroco della Parrocchia dove l'Associazione opera e l'Ordinario diocesano*, ma, impone ancora che, in caso di omissione per negligenza o colpa, siano gli altri fedeli ad informare dell'accaduto almeno l'Ordinario diocesano³³. Con quest'ultimo passaggio credo s'intenda sottolineare la duplice valenza giuridico-sociale della dimensione comunitaria nella vita della Chiesa. L'idea di *communio* è chiamata in causa anche nei momenti patologici del percorso personale di un fedele, o di un gruppo di fedeli, quelli, cioè, legati al peccato e al compimento di *delicta*. In quest'idea di *communio* si sviluppa il complesso intreccio dei profili di responsabilità che sono riflesso della Chiesa-corpo mistico, in cui, cioè, la vita del tutto è legata a quella di ogni singolo membro nel bene e nel male³⁴.

E) Il divieto di celebrazione delle esequie

Meritevole di attenzione è anche la vicenda svoltasi in Sicilia a Mazara del Vallo. La decisione dell'Ordinario della Diocesi di Mazara del Vallo, Mons. Domenico Mogavero, di negare le esequie religiose a un noto esponente mafioso genera l'accusa, nei confronti dell'autorità ecclesiastica, di eccessivo giustizialismo³⁵.

Tale decisione viene accusata di porsi a detrimento della norma suprema della carità, in quanto il defunto, avendo usufruito del sacramento dell'unzione degli infermi, avrebbe espiato i propri peccati rendendosi meritevole di accedere alle esequie religiose³⁶. Il vescovo, nel rispondere all'accusa

³³ Decreto Mons. Giuseppe Fiorini Morosini O. M. del 29 giugno 2013 n. 218, art. 2 paragrafi 1-3 in www.diocesilocri.it.

³⁴ PIO XII, Lettera Enciclica *Mystici Corporis, Christi*, 29 giugno 1943: "Ma il corpo richiede anche moltitudine di membri, i quali siano talmente tra loro connessi da aiutarsi a vicenda. E come nel nostro mortale organismo, quando un membro soffre, gli altri si risentono del suo dolore e vengono in suo aiuto, così nella Chiesa i singoli membri non vivono ciascuno per sé, ma porgono anche aiuto agli altri, offrendosi scambievolmente collaborazione, sia per mutuo conforto sia per un sempre maggiore sviluppo di tutto il Corpo".

³⁵ Per le notizie dalla cronaca si veda <http://www.ilfattoquotidiano.it/2013/07/10/vescovo-nega-funerali-al-marito-mafioso-lei-scrive-e-protesta-propaganda-giustizialista/652>

³⁶ Queste le accuse rivolte a Mons. Domenico Mogavero dalla vedova del mafioso Agate: "Mi chiamo Rosa Pace e sono la vedova di Mariano Agate, ex detenuto del carcere di Viterbo sottoposto al regime del 41 bis, morto per un cancro dopo un'agonia a dir poco terribile il 3 aprile di quest'anno.

rivoltagli, ricorda che la decisione assunta si colloca in linea con la prassi, ormai diffusa e consolidata, di negare le esequie ecclesiastiche ai condannati per delitti di mafia³⁷. Tale divieto esprime, inoltre, la necessità insopprimibile di ottenere una riparazione del danno³⁸ che non si “esaurisca” nell’at-

(Mariano Agate aveva trascorso venti anni al 41 bis per vari reati, fra i quali la strage di Capaci, ndr). Mio marito è stato destinatario, in nome della Chiesa Cattolica, di un singolare trattamento a mezzo del suo rappresentante territoriale e vescovo di Mazara del Vallo Mons. Domenico Mogavero il quale, pur conscio che Mariano Agate era spirato dopo aver chiesto di avere contatto con il Signore a mezzo di un sacerdote e di accettare, volere e ricevere l’estrema unzione, ha ugualmente vietato che la salma venisse portata all’interno di una Chiesa, pur non opponendosi alla celebrazione in epoca successiva al funerale a una messa di suffragio (...). Assurdo e per niente cristiano giustificare il divieto dei funerali per persone condannate per reati di associazione mafiosa che non abbiano manifestato alcun cenno di pentimento. Mi chiedo cosa ci sia di più intimo del pentimento dell’essere umano”, in http://www.cittanuova.it/c/429862/cristiano_non_concedere_i_funerali_ai_mafiosi.html.

³⁷ Si ricordi, ad esempio, il Decreto di privazione delle esequie ecclesiastiche per i condannati per mafia, emanato dal Vescovo di Acireale, Mons. Raspanti, nel 2013, di cui si discuterà in seguito. Di seguito le parole pronunciate da Mons. Mogavero di risposta alle accuse della vedova Agate: “Il problema sollevato dalla moglie di Mariano Agate non chiama in causa il Vescovo di Mazara del Vallo, ma la comunità cristiana in quanto tale. E la prassi, ormai diffusa e consolidata di negare le esequie ecclesiastiche ai condannati per delitti di mafia (gli organi di informazione ne hanno dato vasta eco negli ultimi mesi), è il punto di arrivo di un percorso di maturazione religiosa e pastorale, considerata l’assoluta incompatibilità di tali delitti con i principi evangelici e il magistero della Chiesa. Nel caso in questione, il rifiuto delle esequie al marito della signora, più volte condannato con sentenza definitiva per delitti di mafia, non ha avuto alcuna forma di esposizione mediatica, come comprova il fatto che di esso non è stata data alcuna forma di pubblicità. Esso è stato comunicato direttamente alla famiglia per il tramite di un sacerdote. Tale provvedimento è giustificato dalla natura dei peccati (delitti) di cui il defunto si era reso colpevole; peccati che non sono stati annullati dall’unzione degli infermi a lui conferita. Infatti, il Catechismo della Chiesa Cattolica afferma: «Molti peccati recano offesa al prossimo. Bisogna fare il possibile per riparare (ad esempio restituire cose rubate, ristabilire la reputazione di chi è stato calunniato, risanare le ferite). La semplice giustizia lo esige» (n. 1459), la giustizia di Dio, non solo la giustizia degli uomini. In più, la riparazione del danno non è un semplice atto di pentimento, ma un vero e proprio cammino di conversione che impone il rifiuto dei comportamenti peccaminosi, nella stessa forma pubblica con la quale tali atti sono stati compiuti. Il pentimento intimo non basta. «La penitenza che il confessore impone deve tener conto della situazione personale del penitente e cercare il suo bene spirituale. Essa deve corrispondere, per quanto possibile, alla gravità e alla natura dei peccati commessi. Può consistere nella preghiera, in un’offerta, nelle opere di misericordia, nel servizio del prossimo, in privazioni volontarie, in sacrifici, e soprattutto nella paziente accettazione della croce che dobbiamo portare» (Catechismo della Chiesa Cattolica, n. 1460). E tutto questo non trasforma il peccatore in un collaboratore di giustizia, ma lo rende uomo purificato e riconciliato, che ha espiato adeguatamente i suoi peccati. In ogni caso, non si accosti il Beato Puglisi, che ha dato la propria vita per sconfiggere la mafia e il disprezzo di essa per la vita, a un uomo condannato per omicidi e strage”, parole riportate in: <http://www.tp24.it/2014/04/15/antimafia/la-via-crucis-e-la-famiglia-agate-a-mazara-l-intervento-del-vescovo-mogavero/82808>.

³⁸ Vedi sul punto PAOLO VI, Costituzione Apostolica *Indulgentiarum Doctrina*, cit., n. 3: “È necessario, allora, per la piena remissione e riparazione dei peccati non solo che l’amicizia di Dio venga ristabilita con una sincera conversione della mente e che sia riparata l’offesa arrecata alla sua sapienza e bontà, ma anche che tutti i beni sia personali che sociali o dello stesso ordine universale, diminuiti o distrutti dal peccato, siano pienamente reintegrati o con la volontaria riparazione che non sarà senza pena o con l’accettazione delle pene stabilite dalla giusta e santissima sapienza di Dio, attraverso le quali risplendano in tutto il mondo la santità e lo splendore della sua gloria”.

to di pentimento, ma che si sostanzia anche in un successivo cammino di *conversione che impone il rifiuto dei comportamenti peccaminosi, nella stessa forma pubblica con la quale tali atti sono stati compiuti*, considerata l'assoluta incompatibilità di tali delitti con i principi evangelici e il magistero della Chiesa³⁹.

Rileva far notare che, comunque, questo atto di diniego, ha assunto forma orale e non scritta, ed è stato comunicato per mezzo di un sacerdote in veste di rappresentante del Vescovo.

Non risulta, peraltro, sia mai stato impugnato con gli strumenti difensivi che l'ordinamento canonico predispone per i soggetti che si ritengono lesi dai provvedimenti dell'autorità ecclesiastica (cann. 48, 49, 59 e nel caso di pene can. 1353) nei quali si esprime la volontà dell'autorità sul particolare caso al quale si riferiscono e che, pertanto, sono in grado di incidere efficacemente su diritti o situazioni giuridiche degli amministrati. Non risulta, infatti, sia mai stato proposto ricorso in via amministrativa per difendere le ragioni di un fedele che ritenesse di avere subito un pregiudizio.

Le esequie ecclesiastiche, che rientrano nel novero dei cosiddetti sacramentali⁴⁰, costituiscono un diritto del fedele ai sensi del can. 1176, che recita infatti *si devono dare a norma di diritto*, ove ricorrano le circostanze previste dai canoni 1183-1184. Costituiscono, quindi, un bene spirituale la cui privazione può divenire oggetto di concessione o rifiuto. Ci può interrogare se questo rifiuto possa rappresentare una sanzione; e se eventualmente, sia

³⁹ Dichiarazione rilasciata da Mons. Mogavero, Vescovo di Mazara del Vallo alla testata giornalistica www.Livesicilia.it il 9 luglio del 2013. Mons Mogavero ha pubblicato un volume, scritto in collaborazione con il vaticanista Giacomo Galeazzi, sulla condizione della Chiesa siciliana rispetto ai problemi principali della società, tra i quali l'immigrazione, l'integrazione religiosa e la presenza infiltrante della criminalità organizzata, DOMENICO MOGAVERO-GIACOMO GALEAZZI, *La Chiesa che non tace*, BUR, Milano, 2011. Volendo brevemente approfondire la riflessione sulle convinte posizioni del Vescovo mazarese, preme ricordare quale sia la dottrina della Chiesa sul sacramento dell'Unzione degli infermi che proprio per la sua natura riveste l'altissimo significato di veicolo di grazia speciale per il fedele che vi accede in *exitu vitae*. Gli effetti di tale sacramento sono molteplici, a cominciare dall'aiuto spirituale che viene elargito per affrontare situazioni di dolore fisico, proseguendo con la cancellazione delle conseguenze dei peccati, "*reliquias peccati*", ovvero quella debolezza e inattitudine lasciata dal peccato di cui ci parla l'Aquinate. TOMMASO D'AQUINO, *Summa Theologiae, Supplementum*, q. 30, a.1. Sul sacramento in questione si veda CATECHISMO DELLA CHIESA CATTOLICA, Parte Seconda, *La celebrazione del Mistero cristiano*, sez. II, *I sette sacramenti*, cap. II, *I sacramenti di guarigione*, art. 5, *L'unzione degli infermi*, nn. 1526-1532.

⁴⁰ CATECHISMO DELLA CHIESA CATTOLICA, Parte seconda, *La celebrazione dei sacramenti*, sez. II, *I sette sacramenti della Chiesa*, cap. IV, art. I, *I sacramentali*, n. 1667: "Questi sono segni sacri per mezzo dei quali, con una certa imitazione dei sacramenti, sono significati e, per impetrazione della Chiesa, vengono ottenuti effetti soprattutto spirituali. Per mezzo di essi gli uomini vengono disposti a ricevere l'effetto principale dei sacramenti e vengono santificate le varie circostanze della vita". Sulla disciplina giuridica delle esequie si veda la ricostruzione storica di GIANLUCA MARCHETTI, *Le esequie ecclesiastiche*, in *Quaderni di diritto ecclesiale*, n. 15, 2002, pp. 228-252.

ragionevole pensare di irrogare una sanzione ad un defunto. In questa fattispecie, oltretutto, bisogna domandarsi se sia determinante la condizione giuridica del defunto, condannato dallo Stato per mafia, o se ad una decisione simile l'Ordinario del luogo sarebbe giunto in ogni caso, semplicemente perché il fedele ha commesso delitti gravi quali l'omicidio o la rapina. Al defunto si negano le esequie perché egli ha deliberatamente incrinato quel vincolo di comunione con l'intera Chiesa, che con la stessa celebrazione del rito funebre si andrebbe a suggellare⁴¹. A motivo della costante e pubblica ripetizione di atti peccaminosi gravi, il defunto perde il diritto a ricevere questo strumento di santificazione, così come in vita gli si nega ex can. 915 l'Eucarestia che è *segno e mezzo di comunione* (can. 899)⁴². Dunque perché l'autorità ecclesiastica neghi le esequie religiose non è, in verità, necessario che un fedele incorra in scomunica *latae sententiae*, come già era stabilito nel codice pio-benedettino, in quanto la causa che giustifica il divieto di sepoltura è il peccato pubblico e manifesto⁴³.

Ciò che rileva in questa fattispecie è che il fedele sia un peccatore manifesto, e che la celebrazione di un rito funebre religioso in tale stato possa costituire scandalo per la comunità ex can. 1184, § 3. Il fatto che poi, nel concreto, il delinquente sia mafioso è solo un *accidens* che non muta la sostanza. Non viene privato delle esequie perché esiste nel diritto della Chiesa un *delictum* di mafia, ma perché i mafiosi commettono dei *peccata* di gravità

⁴¹ CATECHISMO DELLA CHIESA CATTOLICA, art. 2, *Le esequie*, n. 1684: "Le esequie cristiane sono una celebrazione liturgica della Chiesa. Il ministero della Chiesa in questo caso mira ad esprimere la comunione efficace con il defunto come pure a rendere partecipe la sua comunità riunita per le esequie e ad annunciarle la vita eterna". Il fondamentale presupposto dell'esistenza del vincolo di comunione tra il defunto e la sua comunità si evince anche dal n. 1687: "Un saluto di fede apre la celebrazione. I parenti del defunto sono accolti con una parola di «conforto» (nel senso del Nuovo Testamento: la forza dello Spirito Santo nella speranza 343). La comunità che si raduna in preghiera attende anche «parole di vita eterna». La morte di un membro della comunità (o il giorno anniversario, il settimo o il trigesimo giorno) è un evento che deve far superare le prospettive di «questo mondo» e attirare i fedeli nelle autentiche prospettive della fede nel Cristo risorto".

⁴² PAOLO, I Corinzi, 10,17; CONCILIO VATICANO II, Decreto sull'Ecumenismo, *Unitatis redintegratio*, n. 2; GIOVANNI PAOLO II, Lettera Enciclica *Ecclesia de Eucharistia*, 17 aprile 2003, n. 22.

⁴³ Nel codice del 1917 al can. 1240 § 6 si prescriveva: "*Ecclesiastica sepultura privantur, nisi ante mortem aliqua dederint poenitentiae signa: alii peccatores publici et manifesti*" e al can. 2260 si aggiungeva, come conseguenza automatica dell'esistenza di una scomunica, la *prohibitio* di *Sacramenta et Sacramentalia*: "*Nec potest excommunicatus Sacramenta recipere; imo post sententiam declaratoriam aut condemnatoriam sacramentalia*". Il canone 2260 poi rinvia al can. 1240 in tema di privazione di sepoltura, "*quod attinet ad ecclesiasticam sepulturam, servetur praescriptum can. 1240 § I, n. 2*", secondo il quale "*ecclesiastica sepultura privantur, nisi ante mortem aliqua dederint poenitentiae signa (...)*", con le dovute differenze tra *excommunicati vitandi*, per i quali il divieto era assoluto e *tolerati*, ovvero *defuncti cum signis poenitentiae, etsi minimum*. Vedi sul tema GOMMAR MICHIELS, *De delictis et poenis, Commentarius Libri V Cdicei Juris Canonici*, V. III, Typis Societatis S. Joannis Evangelistae Desclée et Socii, Parisiis-Tornaci-Romae-Neo Eboraci, 1961, in particolare p. 221-224-227 e 229.

tale da generare scandalo nella comunità e per i quali sono stabilite delle conseguenze giuridiche precise.

In conclusione la privazione delle esequie consiste più che in una pena, per chi ha commesso peccato grave e non se ne sia pentito, in un'azione liturgico-pastorale a tutela della comunione, che serva da monito all'intera comunità; una *limitazione dei diritti derivanti dallo status di fedeli cristiani*⁴⁴ che abbia una valenza pedagogica; un'azione, quindi, mediante la quale la Chiesa esprime la propria riprovazione rispetto a certe situazioni e l'invito ad una ricomposizione dell'*unitas* vulnerata.

* * *

Un modello esemplare di tale tipo di reazione dell'Autorità ecclesiastica è rappresentato dal decreto di privazione delle esequie emesso dal Vescovo di Acireale Mons. Antonino Raspanti il 20 giugno del 2013, e diretto a tutti i fedeli della Diocesi di Acireale. L'esame di questo documento consente, inoltre, di evidenziare le peculiarità della disciplina ecclesiastica sicula in materia di mafia nel suo percorso evolutivo.

Nelle premesse del Decreto di Mons. Raspanti si trovano i presupposti giuridici di tale atto, che hanno spinto all'emissione del provvedimento. A sostegno della decisione vengono richiamati alcuni documenti emanati, negli anni precedenti, dall'episcopato nazionale e da quello siculo nell'esercizio della potestà legislativa nei quali si chiarisce in modo inequivoco quale sia la posizione della Chiesa rispetto all'attività criminale che coincide con la commissione di un *peccatum manifestum* e rispetto agli uomini che rinnegano il Vangelo commettendo quei *delicta* che sono principalmente *peccata manifesta*⁴⁵.

In primo luogo viene citato il n. 14 del Documento *Sviluppo e solidarietà*.

⁴⁴ L'espressione puntuale è di ADOLFO LONGHITANO, *La disciplina ecclesiastica contro la mafia*, in *Synaxis*, 1996, 1, pp. 93-122, in particolare p. 115.

⁴⁵ L'interesse della Chiesa alla punizione del peccato manifesto, in cui s'intrecciano i due profili della necessità di protezione della comunità dallo scandalo e, contemporaneamente, quello della salvezza del reo, sono chiari anche in una norma del Concilio Plenario Siculo del 1920, precisamente nel can. 942. In tale disposizione normativa si prevede che il sacramento della estrema unzione: "*non est conferendum illis qui impenitentes in manifesto peccato mortali contumaciter perseverant; quod si hoc dubium fuerit, conferatur sub conditione*". Quindi non solo chi commette un peccato grave e manifesto può incorrere nella privazione dell'esequie religiose, che sono dei sacramentali, ma perfino nella più pesante privazione di un sacramento, come quello della estrema unzione, qualora non vi sia traccia del pentimento. Vedi *Concilium Plenarium Siculum, Panormi anno 1920*, in *I Concilia Plenari, Sicilia (1920), Abruzzo (1924), Piemonte (1927)* a cura di ALESSANDRO TIRA, Edizioni di Storia e Letteratura, Roma, 2015, p. 45.

Chiesa italiana e Mezzogiorno (18 ottobre 1989) della Conferenza episcopale italiana con il quale si nega fermamente l'equivalenza tra mafia e mezzogiorno e si chiarisce quale sia la posizione ufficiale della Chiesa cattolica, ossia una posizione di condanna aperta, dura ed inequivocabile nei confronti di un agire che si pone contro ogni senso etico e religioso.

Successivamente nel Decreto Raspanti si richiamano i principali documenti della Chiesa sicula. Particolarmente significativo il Decreto n. 171 del II Concilio Plenario Siculo del 22 giugno 1952⁴⁶, là dove stabilisce: *Qui rapinam (seu furtum cum actibus violentiae) vel homicidium directe voluntarium (imputabile sive mandantibus, sive exsequentibus, sive positive cooperantibus) patriverint, incurrunt in excommunicationem Ordinario loci reservatam*. Il Decreto conferma una disposizione dell'episcopato siculo del 1° dicembre 1944 nel quale testualmente i Vescovi siciliani dichiaravano: (...) *in modo particolare insistiamo nell'additarvi alcuni gravi peccati fattisi ormai comuni e generali (...) le rapine e i delitti di sangue. Oh nostra vergogna! Non si è più sicuri né in città né in campagna ed ogni giorno ci riserba nuove amare sorprese. Dinanzi al dilagare di tali esecrandi delitti (...) per parte nostra dichiariamo colpiti da scomunica a Noi riservata tutti coloro che si fanno rei di rapina e di omicidio ingiusto e volontario*⁴⁷. A questi primi due riferimenti seguono, nel Decreto Raspanti, gli Orientamenti pastorali per le Chiese di Sicilia, *Nuova evangelizzazione e pastorale*, stabiliti dalla Conferenza Episcopale Siciliana del 3 aprile 1994, in particolare si riporta la lettera d del citato documento. Dopo queste indicazioni si cita: il Documento del 15 maggio 1996, *Finchè non sorga come stella la sua giustizia*, e quello del 9 ottobre 2012, *Amate la giustizia o voi che governate la terra*, in particolare quanto affermato alle pagine 12 e 13. Il filo conduttore di tutte queste disposizioni è l'unanime condanna dell'appartenenza ad un sodalizio mafioso inteso come assolutamente incompatibile con l'adesione al messaggio evangelico, ma tale fine non è sempre palesemente espresso, e vale la pena evidenziare alcuni significativi passaggi nell'evoluzione della disciplina ecclesiastica in materia di mafia.

Nel Decreto del 1952 si parlava di incorrere *in excommunicationem Or-*

⁴⁶ Vedi CONCILIUM PLENARIUM SICULUM II, *Acta et Decreta, A Sacra Congregatione Concilii Recognita*, Romae, 1954, decr. 171.

⁴⁷ Il documento si trova in *Bollettino Ecclesiastico dell'Arcidiocesi di Catania*, n. 48, 1944, pp. 33-37, citato in ADOLFO LONGHITANO, cit., p. 109-110. Sulle reazioni della Chiesa siciliana di fronte al fenomeno mafioso si vedano anche: FEDERICO LOMBARDI, *Di fronte alla sfida della mafia e della camorra*, in *La Civiltà cattolica*, IV, 1982, p. 73 e ss e SILVESTRO PETTINATO, *Chiesa e politica in Sicilia nel cinquantesimo dello Statuto*, in *Scritti in onore di Gaetano Catalano*, Rubettino, Soveria Mannelli, 1998, pp. 1133-1145, in particolare p. 1137, nota n. 5 e la specifica bibliografia sul tema *ivi* citata.

*dinario loci reservatam*⁴⁸, ma il citato documento era chiaro ed inequivoco nel riferirsi a singoli delitti, quali l'omicidio e il furto con rapina, poichè non esisteva, al momento dell'emanazione del citato decreto, una norma penale specifica sul *delictum* di appartenenza mafiosa. Nella singolare disposizione del Concilio Plenario Siculo del 1952 si estendeva, poi, la pena della scomunica non solo all'autore materiale del delitto di omicidio, ma anche a coloro che fossero imputabili *sive exsequentibus, sive positive cooperantibus*, comprendendo, quindi, anche l'ipotesi del concorso di reato, ma senza riferimento esplicito alle forme di associazione di stampo mafioso. Leggere oggi in quelle disposizioni una relazione al reato di associazione mafiosa, peraltro all'epoca inesistente nell'ordinamento statale, avrebbe il sapore di una forzatura del testo e dello spirito della norma.

I toni dell'episcopato siculo, però, sembrarono mutare decenni dopo, in concomitanza con la creazione, con legge dello stato n. 646/1982, della fattispecie del reato di associazione a delinquere di tipo mafioso, che introduce nel codice penale l'art. 416-bis, e in virtù dell'elaborazione giurisprudenziale quella più sofisticata figura – a tutt'oggi priva di disposizione normativa – del concorso esterno⁴⁹. In un comunicato della Conferenza Episcopale Sicu-

⁴⁸ La scomunica disciplinata dal canone 1331 è la sanzione più grave che la Chiesa possa applicare perché consiste nell'esclusione dalla comunione, e le circostanze eccezionali che conducono alla sua applicazione ce la rappresentano come una sorta di ibrido morale-giuridico. Tecnicamente la scomunica è un atto che incide – spezzandola – sulla relazione giuridica tra il fedele e la comunità ecclesiastica, lasciando impregiudicata la comunione mistica fondata sulla grazia santificante. Ma appare consequenziale che se un fedele incorre nella scomunica in seguito ad un delitto grave si presuppone anche l'esistenza di un peccato mortale che produce la perdita dello stato di grazia, rompendo così anche la comunione mistica. Il codice del 1917 era, invece, più esplicito nel definire la scomunica ed i suoi effetti come "*censura qua quis excluditur a communione fidelium*" (canone 2257 CIC 1917). Ecco che nella scomunica vengono a confondersi i due piani del foro esterno ed interno, e nei casi di specie che stiamo esaminando si manifesta una coincidenza tra delitto in senso canonico ed in senso penalistico secolare. Ad ogni modo nell'esercitare il proprio nativo diritto di emettere sanzioni l'Autorità ecclesiastica, nella persona del Vescovo, è tenuta al rispetto del canone 1318 che impone una rigida cautela nella dichiarazione di pene *latae sententiae, maxima cum moderatione et in sola delicta graviora*, senza cioè che si passi dal giudizio di un tribunale, come si diceva nel diritto precodiciale distinguendo tra *sententia canonis* e *sententia hominis* (VI 1.17.1). Questo tipo di pena è specifica dell'ordinamento canonico in cui il procedimento penale non appare, quindi, come indispensabile per ottenere la punizione di un reo e si mostra come una sorta di ibrido derivante dalla fusione tra penitenza privata e disciplina pubblica. La pena *latae sententiae* sopravvive nel Codice del 1983, nonostante le pressioni ad essa contrarie, con una forte connotazione residuale rispetto alle pene *ferendae sententiae ex can. 1314*, che hanno, al contrario, una portata generale, vedi: CLAUDIO PAPALE, *Latae sententiae (poenas)*, in *Dizionario General de Derecho Canónico*, cit., p. 975; VELASIO DE PAOLIS, *Pena latae e ferendae sententiae*, in *Nuovo Dizionario di diritto canonico*, a cura di CARLOS CORRAL SALVADOR - VELASIO DE PAOLIS - GIANFRANCO GHIRLANDA, Ed. San Paolo, Milano, 1997, pp. 769-771.

⁴⁹ Sull'operatività del reato di concorso esterno si rinvia alla fondamentale posizione delle Sezioni Unite espressa nella cosiddetta sentenza Contrada Cass. Pen. S.U. n. 22327/2003. Per una panoramica

la (CESI) successivo alla seduta autunnale del 1982 l'episcopato siculo esprimeva, infatti, piena solidarietà alle posizioni di condanna verso il fenomeno mafioso assunte dal Card. Pappalardo, allora arcivescovo di Palermo, e ribadiva l'esistenza nel diritto particolare siciliano delle pene di scomunica stabilite nel 1944, e nel decreto 171 del 1952, per i reati di rapina ed omicidio, riferendosi, però, all'esistenza di una chiara matrice mafiosa di tali *delicta*⁵⁰.

Va altresì ricordato che la normativa conciliare regionale intervenne a modificare quanto previsto dal codice del 1917, allora vigente, nel quale si faceva riferimento all'*homicidium* nel libro V *de delictis et de poenis*. Nel canone 2354 si stabiliva che il laico *legitime damnatus*, ossia condannato per omicidio secondo la legge dello Stato, *ipso iure exclusus habeatur ab actibus legitimis ecclesiasticis et a quolibet munere, si quod in Ecclesia habeat, firmo onere reparandi damna*. Con l'ulteriore precisazione che il delitto avrebbe dovuto presentarsi come esterno, grave, compiuto e non solo attentato ex can. 2242. Non era esplicitamente prevista, quindi, dal diritto generale la comminazione della scomunica *Ordinario Loci reservata* che venne, invece, introdotta *apertis verbis* dalla norma del citato Concilio Plenario Siculo nel 1952 e successivamente riconfermata nel tempo. Dello stesso avviso era la più autorevole dottrina del tempo. Nel *Jus canonicum* di Wernz, esposto *ad codicis normam* per opera di Vidal, leggiamo: *Poenam in iudicio laicali in homicidam latam in Ecclesia in suo foro agnoscit, et aliam poenam sui fori adiungit in expiationem etiam coram coetu fidelium debitam. Quae poena*

del dibattito dottrinale sul tema si vedano: GIOVANNI FIANDACA, *La criminalità organizzata e le sue infiltrazioni nella politica, nell'economia e nella giustizia*, in *Il crimine organizzato come fenomeno transnazionale*, a cura di VINCENZO MILITELLO, LETIZIA PAOLI, JORG ARNOLD, Milano 2000, p. 249, *Id.*, *La tormentosa vicenda giurisprudenziale del concorso esterno*, in *Legislazione penale*, 2003, p. 693 e ss.; MICHELE PAPA, *Un "baco del sistema"? Il concorso esterno nell'associazione mafiosa tra prospettive di quarantena e terapie palliative*, in *Legislazione penale*, 2003, p. 703 e ss.; VINCENZO MAIELLO, *Il concorso esterno tra indeterminazione legislativa e tipizzazione giurisprudenziale: raccolta di scritti con Prefazione di Giovanni Fiandaca*, Giappichelli Editore, Torino, 2014, in particolare pp. 41-86 sulla rilevanza penale della contiguità mafiosa e pp. 129-152 sulle prospettive *de jure condendo* in tema di concorso esterno. Sul tema si veda anche la recentissima ordinanza del GIP di Catania 12/2/2016 che, sulla base della sentenza CEDU Contrada c./ Italia del 14 aprile 2015, mette in dubbio l'esistenza nell'ordinamento giuridico italiano del concorso esterno in associazione mafiosa rinviando al legislatore la funzione di colmare il vuoto legislativo, vedi <http://www.giurisprudenzapenale.com/2016/03/03/il-concorso-esterno-in-associazione-mafiosa-dopo-la-sentenza-contrada-gip-catania-1>. Ancora più recenti: SILVIO CIVELLO CONIGLIARO, *La Corte EDU sul concorso esterno nell'associazione di tipo mafioso: primissime osservazioni alla sentenza Contrada*, in www.dirittopenalecontemporaneo.it, 4 maggio 2015 e GIUSEPPE MARINO, *Nuove incongruenze giurisprudenziali sul concorso esterno in associazione mafiosa: gli effetti della sentenza Contrada della Corte EDU*, in www.dirittopenalecontemporaneo.it del 6 maggio 2016.

⁵⁰ Vedi *Documenti di vita ecclesiale. Inserto redazionale dei bollettini diocesani delle Chiese di Sicilia*, 1982, pp. 297-298.

*canonica est latae sententiae, sed non immediate sequitur delictum sed legitimam damnationem, quae cum soleat esse notoria, non videtur exigere sententiam declaratoriam*⁵¹. Ma non può non notarsi come con le dichiarazioni dei vescovi siciliani ci si muovesse in un terreno delicato che era quello della coscienza, e non più nell'ambito esterno disciplinato dalla normativa penale canonica generale⁵².

Sempre in calce al documento del 1982 i Vescovi siciliani si preoccuparono, infatti, di includere alcune precisazioni che potessero armonizzare le nuove statuizioni con i principi di diritto generale penale del codice piobenedettino. La CESI stabilì che non fosse necessaria una condanna definitiva perchè esistesse la scomunica, ma che fosse sufficiente aver commesso un delitto, di furto o rapina, nella qualità di autore o collaboratore, e che, ad ogni modo la scomunica sarebbe emersa solo in seguito ad una confessione piena per richiedere l'assoluzione dal peccato⁵³.

Ipotesi, questa, che può ben considerarsi da scuola, se si pensa ad un mafioso che in preda a scrupoli di coscienza implori in confessione il perdono dei propri peccati legati all'appartenenza al mondo della criminalità organizzata, per sua stessa natura avvolto nel mistero dell'omertà, e quindi del silenzio e della negazione.

La CESI si pose un ulteriore problema, quello dell'ignoranza della legge penale che avrebbe potuto sospendere l'efficacia della pena di scomunica, precisando che quest'effetto era, però, da escludersi. Inevitabile che si creassero delle contraddizioni con la successiva emanazione del Codice del 1983 che ha ampliato il *favor rei* nei casi di *ignorantia legis* – vedi ad esempio i canoni 1323 e 1324⁵⁴ – ed, oltretutto, tendenzialmente, ha limitato il ricorso allo strumento penale.

Infine i vescovi concludevano tali annotazioni col comminare apoditticamente la pena della scomunica prevista nel 1944 e nel 1952 *a tutte le manifestazioni di violenza criminale e quindi anche a quelle di stampo mafioso*⁵⁵.

Lecito domandarsi, a questo punto, nell'ottica dei principi della successione delle leggi nel tempo e della gerarchia delle fonti, quale sorte potesse avere tale disposizione conciliare particolare con l'entrata in vigore del nuo-

⁵¹ FRANZ XAVER WERNZ, *Ius Canonicum*, auctore p. Francisco Xav. Wernz, S.J., ad codicis norman exactum opera p. PETRI VIDAL, S.J., t. VII, Apud Aedes Universitatis Gregoriana, Romae, 1937, p. 513.

⁵² Vedi ADOLFO LONGHITANO, cit., p. 112.

⁵³ Vedi *Documenti di vita ecclesiale*, cit., pp. 298-299.

⁵⁴ Vedi le considerazioni di ADOLFO LONGHITANO, cit., p. 120

⁵⁵ *Ivi*, p. 300.

vo codice nel 1983. Credo possa affermarsi che tale regola, non ponendosi in contrasto con la normativa generale, sia sopravvissuta ai sensi del can. 20: *lex universalis minime derogat iuri particulari aut speciali, nisi aliud in iure expresse caveatur*. Pertanto chiunque in territorio siculo commetta omicidio e rapina deve ritenersi scomunicato, ed in più può essere destinatario di pene espiatorie secondo quanto previsto dalla norma generale del can. 1397 *qui homicidium patrat (...) privationibus et prohibitionibus, de quibus in can. 1336, pro delicti gravitate puniatur*.

Torniamo brevemente alla questione della punibilità del mafioso, che solleva dei dubbi importanti sul limite tra foro interno e desterno. È indubitabile che nella maggior parte dei casi il “mafioso” si macchi dei delitti di omicidio o di rapina, ma non è detto che sia sempre così, e, soprattutto, non è detto che chi si affilia alla mafia debba favorirla con la commissione di un omicidio o di una rapina o di altro reato in genere. Ma: pur non macchiandosi di tali colpe, per l’ordinamento statale un soggetto può essere accusato del reato di appartenenza ad una associazione mafiosa, ex art. 416 bis cp. o perfino di concorso esterno sempre ex art. 416 cp. Su questo profilo di punibilità i due ordinamenti, quello statale e quello ecclesiale, sembrano differenziarsi, rimanendo il secondo legato alla commissione di specifici *delicta* non avendo positivamente un peculiare *delictum* di mafia.

Ma ritorniamo al decreto Raspanti che ha dato origine alle precedenti riflessioni. Al momento si tratta dell’unico provvedimento scritto a me noto con il quale la Chiesa in Italia assume una posizione esplicita di contrasto rispetto ai mafiosi, negando a questi ultimi la celebrazione delle esequie funebri, e volendo così tendere, per esplicita definizione, all’*emendatio rei* ed alla restaurazione dell’ordine sociale turbato, che sono, per la verità, le due principali finalità della pena canonica. Tale Decreto, per la verità, si autoqualifica come *sanzione giuridica ecclesiastica*⁵⁶, il che pone alcuni inevitabili interrogativi sulla possibilità di considerare la privazione delle esequie come pena espiatoria, ex can. 1336 § 2, stabilita sulla base di un provvedimento legislativo di carattere generale ex can. 29 ed inflitta nel pieno esercizio del principio di discrezionalità (disciplinato dai canoni del titolo V del libro VI del codice di diritto canonico)⁵⁷. L’intenzione del Vescovo di Acireale, nell’e-

⁵⁶ Sulla indeterminatezza della natura giuridica della privazione delle esequie si vedano le riflessioni di MASSIMO JASONNI, *La nuova disciplina del diniego di sepoltura ecclesiastica*, in *Studi in memoria di Mario Condorelli*, I/2, Giuffrè, Milano 1988, in particolare pp. 878-879.

⁵⁷ Il provvedimento esaminato nel testo non credo si possa considerare un decreto con cui si applica una pena, proprio per la sua caratteristica di generalità che tradisce la più verosimile natura di atto legislativo. Ad ogni modo è possibile che decreti di privazione delle esequie possano assumere l’effettiva natura di pena espiatoria, se sono, però, dotati di altre caratteristiche tecniche:

esercizio del *munus sanctificandi*, è di applicare il canone 1184, e stabilire una norma che valga per i fedeli sottoposti alla propria giurisdizione, la regola cioè secondo la quale viene privato delle esequie funebri religiose chiunque sia condannato per reati di mafia in via definitiva, sul presupposto che non abbia dato segni di effettivo pentimento prima della morte. In questa circostanza il Decreto non pare configurare quindi, l'applicazione di una pena nelle modalità previste dal can. 1341.

Sebbene la previsione contenuta nel Decreto Raspanti non venga definita *apertis verbis* come pena espiatoria, le si attribuisce, però, il duplice fine di restaurare l'ordine violato dalla commissione di un *delictum* e di cementare il vincolo di unione tra tutti i fedeli nella Chiesa. Volendo leggere gli episodi precedentemente narrati alla luce della necessità di creare, e rinsaldare, i vincoli di comunione tra i fedeli, non mi pare una forzatura intendere che la nuova sensibilità ecclesiale guardi ai reati di mafia non solo come a peccati di particolare gravità, ma anche come a circostanze che comportino, di fatto, la fuoriuscita dalla *communio Ecclesiae*, ma di quest'aspetto dirò qualcosa in seguito.

3. Cenni storici sull'imposizione del divieto di sepoltura ecclesiastica

V'è da dire, però, che il fenomeno della privazione delle esequie non è un fatto recente, collegato alla realtà moderna della criminalità organizzata, ma piuttosto uno degli strumenti da sempre utilizzati dalla Chiesa per colpire situazioni di peccato grave e manifesto che producevano scandalo nella società, e sollecitavano una reazione della Chiesa, pastorale prima che penale, dedita alla correzione caritatevole prima che alla punizione.

La storia ci mostra come per lungo tempo, prima dell'apparizione dello Stato moderno sulla scena europea e dell'affermazione del monismo normativo-istituzionale ad esso conseguente, in virtù dell'applicazione del principio paolino della delegazione divina del potere – *non est enim potestas nisi a Deo* – l'amministrazione della giustizia sia stata anche affidata alla Chiesa e ai suoi tribunali⁵⁸. Delitto e peccato sono percepiti come il frutto di una

una motivazione della restrizione, l'indicazione della finalità specifica e del tipo di procedimento adottato, secondo le indicazioni fornite dalla stessa Segnatura Apostolica per distinguere le sanzioni amministrative dalle pene vere e proprie, Vedi SUPREMO TRIBUNALE DELLA SEGNAURA APOSTOLICA, coram Grocholewsky, 28 aprile 2007, prot. 37937/05 CA, con commento di DAVIDE CITO, in *Ius Ecclesiae*, 19, 2007, p. 611 e ss., in particolare p. 624.

⁵⁸ Vedi *La giustizia nell'Alto Medioevo (secoli IX-XI)*, XLIV Settimana di studio del Centro Italiano di Studi sull'Alto Medioevo, 11-17 aprile 1996, Spoleto 1997; GIANFRANCO GARANCINI, *Persona*,

medesima concezione culturale immersa nel sacro⁵⁹: nella vita delle città e delle campagne si intrecciano l'attività pastorale e i processi istituzionali⁶⁰.

L'esperienza della *Respublica Christiana sub Deo* segna il periodo medievale nel nome del legame tra la legge morale, la fede e il diritto, tra la figura del *peccatum* e quella del *crimen*. Anche attraverso l'uso del diritto penitenziale, affermatosi grazie alla diffusione del genere letterario dei *Libri poenitentiales*, principalmente ad opera del monachesimo irlandese⁶¹, si rinsalda il legame tra cristianesimo e società civile. Il binomio *delictum-peccatum* e quello pena-penitenza diventeranno l'idea centrale del diritto penale canonico e finiranno anche per influenzare il sistema punitivo laico⁶². Nell'esperienza del diritto comune i due sistemi penalistici vivranno legati in un costante processo di fusione delle diverse componenti normative⁶³.

Il diritto penale moderno si fonda sul principio della responsabilità personale e considera, quindi, la morte come *ultima linea rerum*⁶⁴, che al massimo può comportare conseguenze patrimoniali in capo agli eredi del defunto, interrompendo l'esecuzione delle sanzioni⁶⁵. Storicamente il percorso che ha

peccato, penitenza. Studi sulla disciplina penitenziale nell'Alto Medio Evo, in *Rivista di storia del diritto italiano* vol. 47 (1974), p. 19-87.

⁵⁹ Tutta la cultura europea medievale è intrisa della commistione tra pensiero giuridico e teologico e della subordinazione del *jus humanum* al *jus divinum*, vedi FRANCESCO CALASSO, *Medio Evo del diritto. Le fonti*, Milano, 1954, p. 473.

⁶⁰ Per una ricostruzione dell'intreccio tra spirituale e temporale nella costruzione della società medievale si vedano: per una visione generale GABRIEL LE BRAS, *Le istituzioni ecclesiastiche della cristianità medievale (1173-1378)*, edizione italiana a cura di PIO CIPROTTI, SAIE, Torino, 1973-74; ADRIANO PROSPERI, *I tribunali della coscienza: inquisitori, confessori, missionari*, Torino, Einaudi, 1996; PAOLO PRODI, *Una storia della giustizia. Dal pluralismo dei fori al moderno dualismo tra coscienza e diritto*, Il Mulino, Bologna, 2000: in particolare per il ruolo svolto dal vescovo nell'amministrazione della giustizia come elemento centrale di conservazione dell'ordine politico e sociale si veda MANLIO BELLOMO, *L'Europa del Diritto comune*, Il Cigno Galileo Galilei, Roma, 1994, in particolare p. 58 e dello stesso Autore *Società e diritto nell'Italia medievale e moderna*, Il Cigno Galileo Galilei, Roma, 2002, in particolare pp. 105-110.

⁶¹ Sul tema specifico si vedano gli studi di CYRILLE VOGEL, *La discipline pénitentielle en Gaule des origines à la fin du VII siècle*, Letouzey et Ané, Paris 1952 e in particolare dello stesso Autore *Il peccatore e la penitenza nel Medioevo*, ed. italiana a cura di CLARA ACHILLE CESARINI, Elle Di Ci, Torino, 1988 (già Paris 1969), p. 27 e ss. In generale sull'importanza storiografica, antropologica e giuridica del fenomeno si veda CARLO FANTAPPIÈ, *Storia del Diritto canonico e delle istituzioni della Chiesa*, il Mulino, Bologna, 2011, pp. 69-72 e la bibliografia ivi citata.

⁶² FRANCESCO CALASSO, *Medio Evo del diritto*, I, *Le fonti*, cit., p. 103.

⁶³ Vedi ANDREA ERRERA, *Ac vivus esset. Sanzione penale e morte del reo nell'esperienza del diritto comune*, in *A Ennio Cortese*, scritti promossi da Domenico Maffei, a cura di ITALO BRIOCCHI, MARIO CARAVALE, E.MANUELE CONTE, UGO PETRONIO, T. I, Il Cigno Edizioni, Roma, 2001, p. 557.

⁶⁴ QUINTO ORAZIO FLACCO *Epistulae*, 1.16.79, in <http://www.thelatinlibrary.com/horace/epist1.shtmled>.

⁶⁵ Vedi sul tema: ARTURO SANTORO, *Morte del reo*, in *Novissimo Digesto italiano*, a cura di A. Azara

portato a tale consacrazione del principio della non punibilità *post mortem* si rivela articolato e caratterizzato dai continui contatti tra il diritto giustiniano per il quale vale la regola generale della non perseguibilità del reo defunto – *Defuncto eo, qui reus fuit criminis, et poena extincta* (Dig. 48.1.6)⁶⁶ –, e quello canonico che, invece, introduce progressivamente la prassi di applicare sanzioni *post mortem*. Il diritto canonico recepisce a questo punto un'eccezione alla citata regola giustiniana generale, e tale eccezione è la *damnatio memoriae* in ipotesi criminose di particolare gravità, quali quelle di lesa maestà ed eresia⁶⁷.

Il principio della *damnatio memoriae* viene ulteriormente perfezionato dall'applicazione di una pena accessoria singolare che è quella della privazione della sepoltura⁶⁸. Parallelamente nel diritto della Chiesa cattolica, precisamente tra le disposizioni di natura penale, si fa strada una forma di *damnatio memoriae* che è la scomunica nella forma solenne di *anathema*, prevista dal can. 48 del *Concilium Africanum* nel 424 che sopravviverà, in seguito, nel *Liber Extra* X 5.7 c.5⁶⁹, con l'intento di colpire la sfera morale del defunto e l'onorabilità della sua memoria presso familiari e amici.

In conformità all'idea medievale della pena intesa come medicina, ovvero come corrispettivo del *delictum* compiuto – *punitur quia peccatum est* – il legislatore canonico medievale introduce un'altra sanzione che colpisce questa volta il corpo stesso del reo defunto, mediante la privazione della sepoltura ecclesiastica. Tutto questo rappresenta un rilevante tentativo di autonomizzare le vicende del diritto penale della Chiesa da quelle secolari,

e E. Eula, X, UTET, Torino, 1964, pp. 947-949; CARLO FEDERICO GROSSO, *Responsabilità penale*, in *Novissimo Digesto italiano*, XV, UTET, Torino, 1976, pp. 710-712; GUIDO ZICCONI, voce *Morte del reo*, in *Enciclopedia del Diritto*, vol. XXVII, Giuffrè, Milano, 1977, p. 136 e ss; GIUSEPPE BETTIOL - LUCIANO PETTOELLO MANTOVANI, *Diritto penale: parte generale*, Cedam, Padova, 1986, pp. 893, 917.

⁶⁶ Vedi EDOARDO VOLTERRA, *Processi penali contro i defunti in diritto romano*, in *Revue internationale des droits de l'antiquité*, n. 3, 1949, in particolare pp. 485-500 in particolare pp. 486; accenni su questa prassi in UMBERTO LAFFI, *La morte del reo nel procedimento de repetundis*, in *Studi di Storia romana e di diritto*, Edizioni di Storia e Letteratura, Roma, 2001, in particolare pp. 574-577.

⁶⁷ LUCIA FANIZZA, *Il crimine e la morte del reo*, in *Mélanges de l'École française de Rome*, 96, 1984, pp. 676-695.

⁶⁸ Vedi ALBERTO BURDESE, *Cadavere (diritto romano)*, in *Enciclopedia del diritto*, V, Giuffrè, Milano, 1959, p. 764 e FULVIO CROSARA, *Cadavere (diritto intermedio)*, in *Enciclopedia del diritto*, cit., pp. 764-768.

⁶⁹ X 5.7 c. 5, *Summarium, Episcopus instituens haeredem haereticum consanguineum, vel extraneum, etiam post mortem excommunicatur nunciatur. H. d. secundum communem et veriozem intellectum, et ut faciat ad tit. Potest intelligi, quod ex hoc praesumatur haereticus: "Si quis episcopus haeredes instituerit extraneos a consanguinitate sua, vel haereticos, atiam consanguineos, aut paganos pertulerit, saltem post mortem ei anathema dicatur, atque eius nomen inter Dei sacerdotes nullo modo recitetur"*, in *Corpus Iuris canonici, Editio Lipsiensis secunda*, ed. E. Friedberg, Pars secunda Decretalium collectiones, Graz, 1959, L. V, tit. VII, col. 779.

specialmente nel campo delicato del delitto di eresia⁷⁰.

La disposizione normativa che prevede la privazione della sepoltura risale al Terzo Concilio Lateranense nel 1179 e viene accolta, come la precedente, nel *Liber Extra* X 5.7.8 con riferimento alla condizione degli eretici: *Si autem in hoc peccato decesserit, neque sub privilegiorum nostrorum quibuscunque indultorum obtentu, neque sub alia quacunque occasione oblatio pro eo fiat, aut inter Christianos accipiat sepulturam*⁷¹.

Tale norma continuò a sopravvivere in fondo nel codice del 1917. Pur non essendo prevista come pena, nel libro terzo *De rebus* al canone 1240 furono elencati tutti gli specifici *delicta* per i quali fu stabilito il divieto di sepoltura. Solo nel canone 2291, 5 viene poi più specificamente definita come *poena vindicativa*. Con il codice del 1983 la privazione della sepoltura subisce una depenalizzazione, infatti, precisamente nel canone 1336, non si fa alcun cenno, almeno *apertis verbis*, alla *privatio sepulturae christianae*. Ma su questo punto rifletteremo in seguito.

La canonistica medievale si dedica alle vicende legate all'inumazione cristiana, diritto di ogni fedele, ed elabora una serie di divieti, di natura sanzionatoria, legati alla commissione di altri specifici *delicta*, oltre all'eresia e al *crimen* di lesa maestà, che, per il loro forte impatto morale e sociale, suscitano anche nella Chiesa la necessità di un'azione punitiva nel pieno esercizio della *potestas in temporalibus*. Negli anni che vanno dal 1179 al 1274, ad esempio, l'incremento dell'odioso *crimen usurarum*, che incide molto negativamente sull'assetto economico della nascente Europa, diviene oggetto di considerazione di due Concili, il terzo Lateranense del 1179⁷², ed il Concilio di Lione del 1274⁷³, che predispongono un sistema repressivo del *crimen*

⁷⁰ Vedi ANDREA ERRERA, *Ac vivus esset*, cit., pp. 553-554.

⁷¹ X 5.7 c. 8, *Summarium, Haeretici receptatores et fautores eorum excommunicati sunt, et decedentes in hoc peccato, in coemeterio ecclesiae sepeliri non debent, nec pro eis orari*, in *Corpus Iuris canonici*, Editio Lipsiensis secunda, ed. E. Friedberg, cit., col. 779.

⁷² CONCILIO LATERANENSE IV, C. 25, in *Conciliorum Oecumenicorum Decreta*, a cura di GIUSEPPE ALBERIGO, GIUSEPPE LUIGI DOSSETTI, PERICLES PETROS JOANNOU, CLAUDIO LEONARDI, PAOLO PRODI, Bologna, Istituto per le Scienze Religiose, 1973, p. 199.

⁷³ CONCILIO DI LIONE II (1274), *Const. 27* in *Conciliorum Oecumenicorum Decreta*, cit., pp. 305-306: *“Quamquam usurarii manifesti de usuris quas receperant, satisfieri expressa quantitate vel indistincte in ultima voluntate mandaverint, nihilominus tamen eis sepultura ecclesiastica denegetur, donec vel de usuris ipsis fuerit, prout patiuntur facultates eorum, plenarie satisfactum vel illis quibus est facienda restitutio, si praesto sint ipsi aut alii qui eis possint acquirere vel, coram aliquibus fidedignis de ipsa parochia (...) aut servo publico de ipsius ordinarii mandato, idonee de restitutione facienda sit cautum. Coeterum si receptorum usurarum sit quantitatis manifesta, illam semper in cautione praedicta exprimi volumus; aliquin aliam recipientis cautionem huiusmodi arbitrio moderandam. Ipse tamen scienter non minorem quam verisimiliter creditur, moderetur et si secus fecerit, ad satisfactionem residui teneatur”*.

di usura – considerato principalmente un crimine ecclesiastico⁷⁴ – fondato sulla minaccia della privazione di alcuni beni, tra i quali, principalmente, l'ammissione alla comunione e la sepoltura in terra consacrata. Questi due divieti costituiscono l'oggetto specifico delle sanzioni ecclesiastiche previste dal canone 25 *Quia in omnibus* del terzo Concilio Lateranense, che poi riassume nel Liber Extra X 5.19.3 nel cui testo si legge: *quod usurari manifesti nec ad communionem admittantur altaris nec christianam, si in hoc peccato decesserint, accipiant sepulturam*⁷⁵. Il secondo Concilio di Lione insiste, ancora, sulla scia di questa politica repressiva segnata dal Lateranense con altri due canoni, incentrati sullo stesso tema della privazione della sepoltura da riservare agli usurai cosiddetti manifesti, che non avessero attuato la *restitutio* del maltolto, o, quantomeno, prestato la *cautio restitutionis* delle somme indebitamente ottenute⁷⁶. Già, comunque, prima di Lione si leggeva nel Liber Extra della possibilità di non negare sepoltura cimiteriale ad un fedele che si fosse macchiato di taluni specifici gravi *delicti*, quali, l'omicidio, l'incendio, la violenza nei confronti di un ecclesiastico, alla duplice condizione che avesse ricevuto assoluzione e che i suoi eredi fossero costretti alla *restitutio* del maltolto⁷⁷. Ancora più avanti, sempre nel Liber Extra, veniva ribadito il concetto dell'importanza del pentimento unito alla restituzione di quanto illecitamente acquisito: *qui in Urbe suggerente diabolo violenter surrexerint in rapinam, sive in ecclesiarum violatione manifeste fuerit deprehensus, nisi prius ablata restituat (...) poenitentiae beneficium ei penitus denegetur (...) si emendationem vel emendandi securitatem praestiterit (...) ei poenitentia et sepultura ecclesiastica concedantur*⁷⁸. La repressione di un delitto odioso viene all'epoca avvertita come strettamente collegata alla salvezza dell'ani-

⁷⁴ Sul punto si veda GIOVANNI D'ANDREA, *Apparatus in Sextum VI 5.5.2*, (= c. *Quaquam*) s.v. *aliter facta*, ed. Romae 1584, p. 450a: "Et quia istud crimen ecclesiasticum est (...) Habet enim ratione huius criminis jurisdictionem in talibus (...)", citato da ORAZIO CONDORELLI, *Tre quaestiones di Marsilio Mantiqbelli, L'usuraio, il testamento e l'Aldilà*, in *Medieval Church law and the origins of the Western Legal tradition, a tribute to Kenneth Pennington*, edited by Wolfgang P. Miller & Mary E. Sommar, The Catholic University of America Press, Washington D.C., 2006, p. 217 nota n. 27.

⁷⁵ X. 5.19.3, *Summarium, Manifesti usurari, ad communionem altaris et ecclesiasticam sepulturam et oblationem offerendam admitti non possunt, et clerici, contra hoc facientes, puniantur, ut hic dicitur*, ed. E. Friedberg, cit., col. 812. Sul tema vedi ORAZIO CONDORELLI, *L'usuraio, il testamento e l'Aldilà. Tre quaestiones di Marsilio Mantiqbelli*, cit., pp. 211-229.

⁷⁶ *Ivi*, p. 218 in particolare note 31 e 32.

⁷⁷ X, 3.28.14, *Summarium, Excommunicatus, qui per suum presbyterum fuit absolutus in morte, in coemeterio sepeliri debet, et ad satisfaciendum coguntur haeredes*, in *Corpus Iuris canonici*, Editio Lipsiensis secunda, ed. E. Friedberg, cit., col. 554.

⁷⁸ X, 5.17.2, *Summarium, Manifestus raptor vel ecclesiae violator, si restituit vel de restituendo caret, in vita et in morte ad poenitentiam et ad sepulturam admittitur*, in *Corpus Iuris canonici*, Editio Lipsiensis secunda, ed. E. Friedberg, cit., col. 808.

ma: si pensi, infatti, a che impatto sociale di umiliazione potesse avere, su un individuo e sulla sua famiglia, subire il disonore di vedersi privato di una degna sepoltura e del conforto delle orazioni comunitarie. Tale infamante prospettiva spronava il colpevole di tali *delicta* a provvedere, seppure *in limine mortis*, a ripristinare l'assetto giuridico-morale sconvolto dalle proprie azioni. Una volta soddisfatte, dunque, le due condizioni, quella di assoluzione in foro sacramentale e quella di restituzione del maltolto, non esisteva ragione di privare l'individuo del godimento dei beni ecclesiastici.

Riflettendo sulla *ratio* dei provvedimenti attuali di privazione delle esequie, non si può non rilevare come l'intenzione dell'episcopato del meridione italiano sia proprio quella di utilizzare la comminazione di tali provvedimenti pastorali con l'intenzione di aiutare il peccatore ad intraprendere un percorso serio e motivato di conversione che ricomponga l'unità di vita spezzata dall'appartenenza ad un'associazione mafiosa, un percorso che imponga al reo, il quale non sia formalmente colpito da sanzioni penali, di ristabilire l'ordine di giustizia violato e di riparare il danno arrecato⁷⁹.

A questo proposito interessanti spunti di riflessione emergono dalla recente Nota Pastorale sulla 'ndrangheta, "Testimoniare la Verità del Vangelo", promulgata dalla Conferenza Episcopale Calabria il 25 dicembre 2014 sul tema della reazione della Chiesa di fronte al fenomeno criminale organizzato. Nella Nota si ribadisce, in primo luogo, l'idea centrale di considerare le organizzazioni criminali come strutture di peccato totalmente incompatibili con la vita cristiana vissuta secondo la testimonianza del Vangelo. Da questa premessa discende l'inevitabile conseguenza di considerare come posti, nel senso di auto-posti, fuori dalla comunione quei soggetti che volontariamente aderiscono ai sodalizi criminosi⁸⁰. Si legge, infatti: *da ciò deriva che il mafioso, se non dimostra autentico pentimento, né volontà di uscire da una situazione di peccato, non può essere assolto sacramentalmente nel rito della Confessione-*

⁷⁹ Vedi sul tema della *restitutio* vedi ORAZIO CONDORELLI, Norma giuridica e norma morale, giustizia e *salus animarum* secondo Diego de Covarrubias. Riflessioni a margine della *Relectio super regula "Peccatum"*, in *Rivista Internazionale di Diritto Comune*, 19 (2008), pp. 163-202; *Id.*, *Dalla penitenza pubblica alla penitenza privata, tra Occidente latino e Oriente bizantino: percorsi e concezioni a confronto*, in *Lex Iustitia Veritas. Per Gaetano Lo Castro. Omaggio degli allievi* (Pubblicazioni del Dipartimento di Scienze Giuridiche, Università degli Studi di Roma "La Sapienza" 59), Napoli, Jovene Editore, 2012, pp. 115-195; *Id.*, *Consuetudine delle città di Sicilia e restituzione dei "male ablata" tra "ius proprium" e "utrumque ius"*, in *Recto ordine procedit magister. Liber amicorum E.C. Coppens*, edd. Louis Berkvens - Jan Hallebeek - Georges Martyn - Paul Nève, *Iuris Scripta Historica* 28, Brussel, Koninklijke Vlaamse Academie van België voor Wetenschappen en Kunsten, 2012, pp. 55-91; MARIA D'ARIENZO, *Responsabilità giuridica e riparazione del danno nel sistema sanzionatorio canonico*, cit., in particolare p. 7 e ss.

⁸⁰ Vedi ADOLFO LONGHITANO, cit., p. 116 e nota n. 37.

*Riconciliazione, né può accedere alla Comunione Eucaristica; tantomeno può rivestire uffici e compiti all'interno della comunità ecclesiale*⁸¹.

Più avanti, sempre nella menzionata Nota pastorale, si legge della necessità di accompagnare il pentimento a manifestazioni esterne e concrete della volontà, di ristabilire gli equilibri sconvolti dal peccato, con un serio impegno ad intraprendere un cammino penitenziale che preveda anche la disponibilità al risarcimento ed alla riparazione⁸². Questo porre l'accento sull'importanza del ravvedimento operoso mi pare esattamente in coerente continuità con la tradizione della dottrina canonistica.

4. *Alcune considerazioni critiche sull'esercizio dello jus puniendi nella Chiesa*

Ogni comunità si definisce in base al proprio fine e conseguentemente obbedisce a regole specifiche; però *principio, soggetto e fine di tutte le istituzioni sociali è e deve essere la persona umana* (Conc. Ecum. Vat. II, *Gaudium et spes*, 25). Chiesa e Stato sono due comunità distinte per fini e struttura, sono due ordinamenti giuridici diversi, ma hanno in comune l'elemento personale, l'uomo, che è al tempo stesso *christifidelis et civis*, ed egli, nei confronti di entrambe le comunità cui appartiene, rivendica il diritto al conseguimento della propria *felicitas*, del proprio bene⁸³, inteso come momento unificante della stessa socialità⁸⁴ e finalità della legge, secondo la tradizione

⁸¹ Conferenza Episcopale Calabria (CEC), Nota Pastorale "Testimoniare la verità del Vangelo", 25 dicembre 2014, p. 6.

⁸² *Ivi*, p. 10.

⁸³ Benedetto XVI, Lettera enciclica, *Caritas in veritate*, 29 giugno 2009, § 56 in www.vatican.va; ANTONIO MESSINEO, *Il bene comune e la persona umana*, in *La Civiltà Cattolica*, II, 1944, pp. 6-14; "Se l'origine è fuori del mondo, il popolo di Dio vive però nel mondo, pertanto l'ordinamento canonico in cui si esteriorizza e formalizza la vita della Chiesa, non è dissociabile da questa, cioè la *societas juridica* è intimamente connessa con la *societas hierarchica e spiritualis*"; ANTONIO ACERBI, *Uniti nel servizio all'uomo*, in *Vita e Pensiero*, III, 67, 1984, p. 10; GABRIELE MOLTENI MASTAI FERRETTI, *Lo studio del diritto canonico dopo il Vaticano II*, in *ID.*, *Tra celeste e terrestre. Studi di diritto canonico*, Rubbettino, Soveria Mannelli, 2001, pp. 125-126; CARLO CARDIA, *La Chiesa tra storia e diritto*, Giappichelli, Torino, 2010, pp. 163-202.

⁸⁴ Sull'idea della *cooperatio* al bene comune si veda: KENNETH PENNINGTON, *The prince and the law, 1200-1600: sovereignty and rights in the western legal tradition*, Berkeley, University of California Press, 1993; BRIAN TIERNEY, *Church, law and constitutional thought in the Middle Ages*, London, Variorum Reprints, 1979; *Id.*, *Religion, law, and the growth of constitutional thought, 1150-1650*, Cambridge, New York, Cambridge University Press, 1982; WALTER ULLMANN, *Il pensiero politico del Medioevo, Principi di governo e politica nel Medioevo* (1966), il Mulino, Bologna, 1972; PIETRO COSTA, *Iurisdictio. Semantica del potere politico nella pubblicistica medievale (1100-1433)*, Milano, Giuffrè, 2002, p. 314 e ss; PAOLO GROSSI, *L'ordine giuridico medievale*, Laterza, Roma-Bari, 2006, in

aristotelico-tomistica⁸⁵.

Di fronte alla recrudescenza dell'azione mafiosa la reazione della Chiesa è stata via via sempre solidale con quella dello Stato e, perfino, più vigorosa, fino ad assumere toni apparentemente più intransigenti, come nei provvedimenti assunti dai Vescovi del Sud, ma solo se non letti con la lente della *lex caritatis*, e sempre in ossequio al principio del rispetto della dignità della persona⁸⁶.

A ben guardare le vicende narrate nelle pagine precedenti non può non rilevarsi che la figura centrale sia quella dell'Ordinario del Luogo, interpellato ad intervenire, con decisioni singolari, di fronte ad un fenomeno criminale, dilagante e difficilmente arginabile, che pregiudica l'ordine morale e giuridico della comunità da lui amministrata.

In quanto titolare del potere della chiavi il Vescovo è chiamato a prendersi cura delle sue anime scegliendo, in autonomia, i mezzi con cui farlo, e nel diritto canonico anche il sistema penale è strumento di perseguimento del fine ultimo della *salus animarum*⁸⁷ (can. 1752) e nelle sue norme *elucere de-*

particolare p. 127 e ss; GIANFRANCO MAGLIO, *L'idea costituzionale nel Medioevo*, Il segno dei Gabrielli editori, Negarine di S. Pietro in Cariano, 2006, pp. 100-103.

⁸⁵ Il concetto di bene comune ha un primo fondamento nella filosofia aristotelica che viene, successivamente, sviluppato nella dottrina dell'Aquinata. Si vedano, ARISTOTELE, *Politica*, 1129b11-27 e TOMMASO D'AQUINO, *Summa Theologiae*, I, II, q. 90, a. 2: "Et ideo omnis lex ad bonum commune ordinatur" e I, II, q. a.3: "Et ideo sicut bonum unius hominis non est ultimus finis, sed ordinatur ad commune bonum"; *Sententia libri Politicorum*, liber 1, lectio 1: "Est ergo coniectrix principalissimi boni inter omnia bona humana: intendit enim bonum commune quod est melius et divinius quam bonum unius, ut dicitur in principio Ethicorum" in www.corpusthomisticum.org.

⁸⁶ "Humanarum personarum dignitas et tuitio iurium omnino observentur", così il Principio sesto dei *Principia quae Codicis iuris canonici recognitionem dirigant*, in *Communicationes*, 1975, I, p. 93 e ss.

⁸⁷ *Primo principio direttivo per la revisione del Codice del 1983* in VELASIO DE PAOLIS, *De sanctionibus in Ecclesiae*, cit., pp. 8-9. In particolare sulle caratteristiche di pastoraltà del diritto penale canonico nel Terzo principio direttivo per la revisione del codice 1983 vedi le affermazioni di VELASIO DE PAOLIS, *De sanctionibus in Ecclesiae*, cit., pp. 13-14: "Christianae misericordiae maximus datus est locus, pastorales rationes summo opere promotae sunt atque totis viribus curatum est punitio iis nunquam noceat, ut et humanarum personarum dignitas et iurium tuitio omnino observentur"; in generale CARLOS JOSÉ ERRÁZURIZ MACKENNA, *Il diritto e la giustizia nella Chiesa, per una teoria fondamentale del diritto canonico*, p. 124. Il principio della *salus animarum* – ci ricorda Ivo di Chartres, citando nel suo Prologo sant'Agostino – è per il diligens et prudens lector motivo di consapevolezza del volto unitario della legge canonica nonostante la sua apparente contraddittorietà: "Habe charitatem, et fac quidquid vis. Si corripis, corripe cum charitate. Si parcis, parce cum charitate". Sed in his adhibenda est summa diligentia, et mundandus oculus cordis, quatenus in puniendo, vel parcendo, sanandis morbis charitas sincera subveniat, et nemo ibi venalium medicorum more, quod suum est quaerat et prophetam illam reprehensionem incurrat. Mortificabant animas quae non moriebantur, et vivificabant animas quae non vivebant (Ezech. XIII). Sicut enim ratio corporalis medicine vel depellere morbos, vel curare vulnera salute servare(...)", IVO DI CHARTRES, *Prologus in Decretum a se concinnatum, et partibus seu libris septem ac decem Digestum*, in JACQUES PAUL MIGNE, *Patrologia Latina*, T. CLXI, Paris, 1895, ed. Typographi Brepols Editores Pontificii, Thurnoltz, 1977, col. 48; in alternativa si può

*bet spiritus caritatis, temperantiae, humanitatis ac moderationis*⁸⁸. Nell'effettuare le proprie scelte il Vescovo valuterà, senza dubbio, quale possa essere la portata delle conseguenze connesse alle proprie decisioni, in un costante bilanciamento tra le esigenze del singolo fedele e quelle dell'intera comunità. In tale ottica si possono leggere i provvedimenti assunti dai Vescovi del sud Italia che operano in territorio mafioso. Le Autorità ecclesiastiche, ammonendo i mafiosi sul pericolo di incorrere in scomunica, e irrogando provvedimenti che hanno, sotto certi aspetti, natura pedagogico-punitiva sembrano anteporre ad ogni altra considerazione l'effetto di scandalo che si riversa sulla comunità, che dilaga dalle azioni peccaminose volontariamente compiute, e reiterate nel tempo dall'azione di gruppi di individui con le colpevoli omissioni di altri. Ma in concreto i Vescovi del Sud non esercitano di fatto nessun tipo di azione penale, attenendosi, quindi, alle cautele previste dal codice del 1983 che sottopongono l'introduzione e l'applicazione di pene canoniche a criteri rigidi di necessità, prudenza e opportunità, secondo quanto stabilito nei canoni dal 1315 al 1319. Inoltre il percorso storico esaminato in precedenza rivela come nell'attuale codice di diritto canonico la privazione della sepoltura ecclesiastica non sia più qualificata come pena espiatoria, così come non lo è neppure il diniego delle esequie ecclesiastiche *ex can.* 1184, oggetto delle decisioni vescovili all'origine di queste riflessioni, sebbene ci possa indurre in inganno quanto scritto nel testo del Decreto di Acireale nel quale si adopera il termine "sanzione giuridica". Oggetto della replica ecclesiastica è la situazione oggettiva di indegnità morale in cui si pongono i mafiosi in quanto peccatori manifesti⁸⁹, una situazione già di per sé sufficiente a provocare determinate reazioni di riprovazione e contrasto, senza che sia necessario ricorrere al diritto penale ed ai suoi strumenti repressivi.

Nel vuoto sono cadute le *ammonitiones* di vivere secondo la legge del Vangelo, che necessariamente devono precedere l'azione penale *ex cann.* 1339-1341, ed alle quali i fedeli delle diocesi coinvolte nei fatti narrati sono rimasti indifferenti. La necessità di ripetute *ammonitiones* lascia intendere in modo inequivocabile che vi sia, da parte degli associati alla criminalità organizzata, un'adesione convinta ad un programma ideologico di vita che si

consultare l'edizione critica recente di BRUCE CLARKE BRASINGTON, *Ways of Mercy. The prologue of Ivo of Chartres. Edition and Analysis* (Vita Regularis. Ordnungen und Deutnungen religiosen lebens im Mittelalter, Editionen 2), Münster 2004, pp. 115-142.

⁸⁸ Ancora *Primo principio direttivo per la revisione del Codice del 1983* in VELASIO DE PAOLIS, *De sanctionibus in Ecclesia*, cit., pp. 8-9.

⁸⁹ Vedi ADOLFO ZAMBON, *La celebrazione delle esequie in situazioni particolari*, in *Quaderni di diritto ecclesiale*, n. 15, 2002, pp. 282-283.

pone in netta antitesi al messaggio evangelico ed ai contenuti essenziali della Rivelazione cristiana (can. 214)⁹⁰, e che colloca *de plano* l'individuo, che a questi gruppi deliberatamente si lega, fuori dalla *communio* ecclesiale⁹¹, quasi si realizzasse una forma speciale di apostasia⁹².

L'appartenenza alla mafia implica *de facto* l'esclusione dell'individuo dal-

⁹⁰ Vedi VELASIO DE PAOLIS, *Note di teologia del diritto*, Marcianum Press, Venezia, 2013, pp. 324-325 e ALESSANDRO CESERANI, *La fede rinnegata: le pene medicinali*, in *Davanti a Dio e davanti agli uomini*, a cura di NATASHA MARCHEI, DANIELA MILANI, ILIA PASQUALI CERIOLO, il Mulino, Bologna, 2014, p. 165 e ss.

⁹¹ Preme ricordare, però, che non si tratta di una rottura definitiva ed assoluta, difatti il fedele che ottiene la riammissione non deve nuovamente ricevere i sacramenti di iniziazione. La *Lumen gentium* nel descrivere la condizione del fedele peccatore richiama sant'Agostino per il quale il peccatore appartiene alla comunità *in corpore* ma non *in corde*, e, continua ammonendo che a motivo della condizione privilegiata dell'appartenenza alla Chiesa dovuta alla grazia di Cristo i fedeli "se non vi corrispondono col pensiero, con le parole e con le opere, non solo non si salveranno, ma anzi saranno più severamente giudicati". CONCILIO VATICANO II, *Costituzione dogmatica Lumen gentium*, n. 14., *Costituzione dogmatica Lumen gentium*, n. 14. Sebbene in questa sede non si intenda soffermarsi su un tema tanto complesso, è comunque necessario accennare in forma sintetica alla necessaria distinzione che nel codice del 1983 si opera tra la condizione giuridica dello scomunicato e quella di chi, in forme diverse, si pone fuori dalla comunione rompendone i vincoli di cui parla il can. 205. Sul tema si vedano le considerazioni di VELASIO DE PAOLIS, *Communio et excommunicatio*, in *Periodica de re canonica, liturgica, morali*, n. 70, 1981, pp. 271-302 e dello stesso Autore *Communio in novo Codice*, in *Periodica de re canonica, liturgica, morali*, n. 77, 1988, pp. 521-552 e in particolare pp. 536 e ss.

⁹² Vedi VELASIO DE PAOLIS, voce *Apostasia*, in *Nuovo Dizionario di Diritto Canonico*, a cura di CARLOS CORRAL SALVADOR, VELASIO DE PAOLIS E GIANFRANCO GHIRLANDA, Edizioni Paoline, Cinisello Balsamo, 1993, pp. 34-45. Pur non essendoci ancora alcun documento ufficiale della Chiesa che dichiari in modo solenne la condanna dei mafiosi alla scomunica, perché, con il loro *modus vivendi* antitetico al messaggio evangelico, configurano un'ipotesi di apostasia *de facto*, circolano diverse dichiarazioni di alti prelati che sembrano interpretare in questo senso le dichiarazioni del Papa, e i provvedimenti assunti dagli Ordinari di luoghi ad alta densità mafiosa. Si veda, ad esempio, quanto riferito in una recente intervista da Mons. Vincenzo Bertolone Arcivescovo di Catanzaro, che utilizza l'espressione apostasia per indicare la fuoriuscita dei mafiosi dalla comunione, FILIPPO PASSANTINO, *Dai Narcos alla Mafia: la dura condanna di Bergoglio*, in www.diocesicatanzarosquillace.it/download/gazzetta_del_sud_2016.pdf. La suggestione di un tale accostamento nasce anche dalla lettura di AA. VV, *Per un discorso cristiano di resistenza alla mafia*, Salvatore Sciascia Editore, Caltanissetta, 1995. Di appartenenza mafiosa come forma di apostasia si parla anche in VINCENZO PILATO, *La Mafia, la Chiesa, lo Stato*, Effatà Editrice, Torino, 2009, in particolare p. 91. L'atteggiamento di adesione a principi inconciliabili con la dottrina della Chiesa, proprio degli appartenenti alle associazioni mafiose, potrebbe anche essere posto in relazione a quello degli appartenenti alle logge massoniche, colpiti da giusta pena (*ferendae sententiae*) ex canone 1374 codice 1983, dove però è scomparso l'esplicito riferimento alla massoneria, canone che sostituisce il 2335 del codice piano-benedettino con il quale, invece, palesemente si puniva la massoneria con la scomunica *latae sententiae*. La lettura dell'interpretazione autentica del can. 1374, fornita dalla Congregazione per la Dottrina della Fede nel 1983 (Dichiarazione del 26 novembre 1983 in AAS, n. 76, 1984, p. 300), può essere utile a comprendere che l'intenzione del legislatore canonico è quella di colpire il metodo massonico, non tanto l'associazione in se stessa, in quanto questo *modus vivendi et operandi* si pone come incompatibile con il messaggio evangelico e quindi l'adesione piena alla fede cattolica. Si potrebbe, quindi, intendere analogicamente che l'adesione alla mafia corrisponde, in quanto agli effetti contro la Chiesa, ad un'iscrizione alla loggia massonica, poiché realizzerebbe un delitto permanente che dura fintanto duri l'incorporazione all'associazione criminale.

la società, o meglio la sua consapevole autoesclusione, perché i reati di mafia presuppongono e materializzano la volontà di sovvertire le regole su cui si fonda una società civile e democratica. Come conseguenza connessa viene, inoltre, prospettata l'esclusione anche dalla comunione ecclesiale, nonostante le tradizionali commistioni tra il mondo mafioso e la religiosità popolare rendano assai difficile l'individuazione di una colpa evidente, certa, derivante dalla violazione di una norma penale canonica e quindi punibile in foro esterno. È inverosimile pensare ad un mafioso che si autoproclami tale e di conseguenza si autoaccusi *in facie Ecclesiae*⁹³.

Ad ogni modo non può negarsi che aderire al progetto mafioso rende di fatto inconciliabile la realizzazione vera e coerente del messaggio evangelico proclamato dalla Chiesa, che è obbligo di natura morale di ogni fedele. Afferma, invece, più esplicitamente il canone 209 che in capo ad ogni fedele vige l'obbligo di conservare la comunione nella Chiesa, anche con il modo di agire⁹⁴. Il peccato grave e manifesto, infatti, – perché di questo trattasi in assenza di una positivazione come *delictum* dei comportamenti legati all'appartenenza mafiosa – compromette la realtà sacramentale della Chiesa, quindi essa reagisce non tanto al delinquente, ma tenta di ristabilire la sua realtà sacramentale di comunità di salvezza che è stata spezzata. Questo fine ultimo si raggiunge riprovando il comportamento del fedele delinquente ed, eventualmente, indicandogli la strada da seguire attraverso la pena e sempre nel rispetto della libertà del singolo individuo⁹⁵.

Ciò che preme rilevare è che al fondo del *jus corrigendi* nella Chiesa non vi è uno scontro tra interesse pubblico, espresso nel danno subito dalla *societas ecclesiae* a causa della violazione della legge, e interesse privato, espresso nella finalità rieducativa del reo. Non può esservi scontro per l'operatività del principio di uguaglianza ontologica e diversità funzionale tra gerarchia e *christifideles*, e perché il fine della *salus animarum* si esprime nella stessa

⁹³ Vedi sul punto le riflessioni critiche di ADOLFO LONGHITANO, *La disciplina ecclesiastica contro la mafia*, cit., pp. 93-122, in particolare p. 115-116.

⁹⁴ Allo stato attuale si registra una tendenza al forte ridimensionamento del diritto penale canonico, per quanto in dottrina vi è chi sottolinei il duplice fine della pena canonica ed il suo collegamento con la tutela della *communio*: FRANCESCO NIGRO, *Le sanzioni nella Chiesa come tutela della comunione ecclesiale (libro VI CIC)* in *La nuova legislazione canonica*, Edizioni Pontificia Università Urbaniana, Roma, 1983; ARTUR GRZEGORZ MIZINSKI, *La pena canonica come mezzo a difesa della comunione della Chiesa e dei diritti dei fedeli*, in *Apollinaris*, 1-2, 2004, p. 859 e ss. Si veda anche GIOVANNI PAOLO II, *Discorso alla Rota Romana*, 17 febbraio 1979, n. 3: "la pena comminata (...) va vista infatti come strumento di comunione, cioè come mezzo di recupero di quelle carenze di bene individuale e di bene comune" in www.vatican.va.

⁹⁵ Vedi VALENTIN RAMALLO, *Derecho penal canónico y libertad religiosa*, in *Revista española de derecho canónico*, n. 28, 1972, pp. 9-12.

misura sia nell'intenzione di redimere il reo sia in quella di difendere la comunità dal pericolo di scandalo⁹⁶.

È al risanamento delle ferite del peccato che la Chiesa è incessantemente chiamata, sia quando agisce in qualità di *societas iuridica*, mediante il ricorso agli strumenti sanzionatori che naturalmente le appartengono, sia quando operando come Madre, nell'esercizio della carità che dà compimento alla legge, accoglie i suoi figli dispersi dal peccato⁹⁷ ricompattando la *communio* infranta. Ed è, dunque, sempre nel nome della carità, legge suprema⁹⁸ dell'ordine creato, che nella Chiesa si esercita la giustizia che esige, e la misericordia che dona⁹⁹.

⁹⁶ Vedi MARCO VENTURA, *Pena e penitenza nel diritto canonico postconciliare*, Edizioni Scientifiche Italiane, Perugia, 1999, p. 73.

⁹⁷ PAOLO, *Lettera ai Romani*, 13, 18-14. Il concetto di carità come forma della Chiesa è espresso nella *Deus caritas est*, in cui si sottolinea come anche la Chiesa in quanto comunità debba vivere secondo la carità, e che questa necessita di un'organizzazione per offrire un servizio ordinato. Vedi BENEDETTO XVI, Lettera Enciclica *Deus caritas est*, n. 20.

⁹⁸ TOMMASO D'AQUINO, *Summa Theologiae*, II^a, II^ae, q. 29, a.3, ad 3. e q. 99 a. 1 ad. 2. Sul tema vedi REGINALDO PIZZORNI, *Giustizia e carità*, Edizioni Studio Domenicano, Bologna, 1995.

⁹⁹ "Lo stile pastorale, l'afflato di carità, lo spirito di comprensione mirano precisamente a questo. Non la legge per la legge, dunque, non il giudizio per il giudizio, ma legge e giudizio a servizio della verità, della giustizia, della pazienza e della carità", PAOLO VI, *Allocuzione alla Rota Romana* del 29 gennaio 1971, in AAS 63, 1971, p. 140.